



**Comune di Bibbiano**  
**Provincia di Reggio Emilia**

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL  
CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 26

Seduta pubblica

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

L'anno duemilaventuno addì ventotto del mese di giugno alle ore 21:00 in Bibbiano, nella sede municipale. In seguito ad avviso del Sindaco diramato nei modi e nel tempo prescritti dalla Legge e Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale, per trattare gli argomenti portati all'ordine del giorno.

Al momento della trattazione del presente argomento risultano:

1	CARLETTI ANDREA	presente
2	CAGNI VALENTINA	presente
3	CARRETTI ALBERTO	presente
4	CILLONI ELENA	presente
5	CURTI MATTEO	presente
6	FERRARI VALTERIO	assente
7	FIOCCHI NANDO	assente
8	GARDONI ENRICO	presente
9	MELLONI MASSIMILIANO	presente
10	MENOZZI GABRIELE	assente
11	PELLICCIARI ALESSIA	presente
12	TOGNONI PAOLA DELFINA	presente
13	VENESSELLI MATTIA	presente

TOTALE CONSIGLIERI PRESENTI: 10

TOTALE CONSIGLIERI ASSENTI: 3

Risultano presenti gli assessori non consiglieri: Bellelli Loretta, Benassi Gianni.

Hanno giustificato l'assenza i Sigg.ri: Menozzi Gabriele, Ferrari Valterio, Fiocchi Nando.

Assiste il Segretario comunale Dott. Giuseppe d'Urso Pignataro il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Dott. Andrea Carletti.

Il Presidente, constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.



**Comune di Bibbiano**  
**Provincia di Reggio Emilia**

Delibera n. 26 del 28/06/2021

**OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

Il dibattito consiliare del presente punto costituirà, una volta trascritto, parte integrante della successiva delibera di approvazione del verbale dell'intera seduta del 28.06.2021

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATO** l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97 in tema di potestà regolamentare dei Comuni in base al quale: "... le Province ed i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti ...";

**PREMESSO** che:

- il comma 639 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (c.d. Legge di stabilità 2014) istituisce dall'anno 2014 la IUC – Imposta unica comunale – che si compone dell'IMU – Imposta municipale propria – della TASI – Tributo per i servizi indivisibili – e della TARI – Tassa sui rifiuti;
- i commi 641 e seguenti dell'art. 1 della L. n. 147/2013 normano la TARI, il cui presupposto è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani;

**VISTA** la Legge di bilancio per l'anno 2020 – L. n. 160 del 27/12/2019 – art. 1, commi 738 e seguenti – con la quale – a decorrere dall'anno 2020:

- la IUC di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI;
- l'IMU è riscritta e disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi dal 739 al 783;
- sono abrogati in tema di IMU: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del DL 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214; in tema di IUC sono abrogati: il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina della IUC, limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, restando ferme le disposizioni che disciplinano la TARI, e sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge;

**DATO ATTO** che il comma 682 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2014 attribuisce al Consiglio Comunale, con Regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, la determinazione della disciplina per l'applicazione della IUC, concernente per quanto riguarda la TARI:

- i criteri di determinazione delle tariffe;
- la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- la disciplina delle riduzioni tariffarie;



## **Comune di Bibbiano**

### **Provincia di Reggio Emilia**

- la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

#### VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, dove si prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'Addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una Addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i Regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il comma 683 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 che recita: "Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili";

VISTO altresì il D.L. n. 41 del 23/3/2021 (c.d. Decreto sostegni) convertito nella L. n. 69 del 21/5/2021, che all'art. 30, comma 5, recita: "Limitatamente all'anno 2021 ... i Comuni approvano le tariffe e i Regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile";

#### DATO ATTO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 30/03/2021 sono stati approvati il bilancio di previsione 2021-2023 ed i relativi allegati, e successive modifiche ed integrazioni;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 30/03/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione -PEG per il triennio 2021-2023, e successive modifiche ed integrazioni;



## **Comune di Bibbiano**

### **Provincia di Reggio Emilia**

**RICHIAMATO** il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti – TARI – approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 05/08/2014 con deliberazione n. 49 e successive modifiche ed integrazioni;

**STABILITO** che il D. Lgs. n. 152 del 3/4/2006 (c.d. Testo unico ambientale) ha subito delle modificazioni da parte del D. Lgs. n. 116 del 3/9/2020 (c.d. decreto sull'economia circolare), in attuazione in specifico della Direttiva europea n. 2018/851, in materia di rifiuti e di rifiuti di imballaggio; in particolare:

- art. 1 commi 9 e 10 del D. Lgs. n. 116 del 3/9/2020: modificano gli artt. 183 e 184 del T.U. ambientale e introducono gli allegati L-quater ed L-quinquies; vengono cioè date nuove definizioni di rifiuti, suddividendoli in rifiuti urbani e rifiuti speciali; tra i rifiuti urbani, si considerano tali anche determinate categorie di rifiuti provenienti da determinate attività così come elencate negli allegati; le attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe;
- art. 1 comma 23 lettera a) del D. Lgs. n. 116 del 3/9/2020: abroga il comma 2, lettera e) dell'art. 195 del T.U. ambientale; si elimina cioè la possibilità dell'assimilazione dei rifiuti (rifiuti speciali assimilati agli urbani con criteri qualitativi e quantitativi);
- art. 1 comma 24 lettera b) del D. Lgs. n. 116 del 3/9/2020: abroga il comma 2, lettera g) dell'art. 198 del T.U. ambientale; tale disposizione ora eliminata permetteva ai Comuni di concorrere a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi Regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati, stabiliscono in particolare sull'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani;

**CONSIDERATO** pertanto che occorre recepire le nuove modifiche di derivazione comunitaria al Testo unico ambientale, prendendo atto delle nuove definizioni di rifiuti – classificati nelle macro categorie di rifiuti urbani e di rifiuti speciali – e altresì tenuto conto dell'eliminazione della possibilità di assimilazione dei rifiuti da parte dei Comuni; venuto meno il potere di disporre assimilazioni per qualità/quantità da parte dei Comuni, la categoria di rifiuto speciale assimilato all'urbano non ha più esistenza e pertanto decadono le delibere regolamentari che introducevano e disciplinavano l'assimilazione;

**RITENUTO** di prendere atto che il D. Lgs. n. 152 del 3/4/2006 (c.d. Testo unico ambientale) ha subito delle modificazioni da parte del D. Lgs. n. 116 del 3/9/2020 (c.d. decreto sull'economia circolare), in attuazione in specifico della Direttiva europea n. 2018/851, in materia di rifiuti e di rifiuti di imballaggio, modificando gli artt. nn. 183-184-195-198 del T.U. ambientale, e pertanto:

- di dare atto che vengono date nuove definizioni di rifiuti, suddividendoli in rifiuti urbani e rifiuti speciali; tra i rifiuti urbani si considerano tali anche determinate categorie di rifiuti provenienti da determinate attività, così come elencate negli allegati L-quater ed L-quinquies; le attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe;
- di dare atto che si elimina la possibilità dell'assimilazione dei rifiuti (rifiuti speciali assimilati agli urbani con criteri qualitativi e quantitativi); viene eliminata la possibilità data ai Comuni di concorrere a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi Regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati, stabiliscono in particolare sull'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani;



## **Comune di Bibbiano**

### **Provincia di Reggio Emilia**

- di eliminare nel Regolamento TARI ogni riferimento all'assimilazione;
- di introdurre l'art. 1-bis nel Regolamento TARI, che riporta le definizioni di rifiuti urbani e di rifiuti speciali;
- di prendere atto che le deliberazioni comunali sull'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani perdono di efficacia;

STABILITO che il D. Lgs. n. 152 del 3/4/2006 (c.d. Testo unico ambientale) ha subito altre modificazioni da parte del D. Lgs. n. 116 del 3/9/2020 (c.d. decreto sull'economia circolare), in attuazione in specifico della Direttiva europea n. 2018/851, in materia di rifiuti e di rifiuti di imballaggio; in particolare:

- art. 3 comma 12 del D. Lgs. n. 116 del 3/9/2020: modifica l'art. 238 del T.U. ambientale; in pratica, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale;
- art. 1 comma 24 lettera c) del D. Lgs. n. 116 del 3/9/2020: modifica l'art. 198 del T.U. ambientale; in sostanza, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani;

STABILITO altresì che – ai sensi del D.L. n. 41 del 23/3/2021 (c.d. Decreto sostegni) convertito nella L. n. 69 del 21/5/2021, all'art. 30, comma 5 – la scelta delle utenze non domestiche di cui al suddetto articolo 238, deve essere comunicata al Comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022;

CONSIDERATO pertanto che occorre recepire le ulteriori nuove modifiche di derivazione comunitaria al Testo unico ambientale, prendendo atto che le utenze non domestiche possono avvalersi di soggetti terzi per il conferimento dei propri rifiuti urbani e quindi possono non conferire al servizio pubblico; in tale fattispecie, le utenze non domestiche effettuano la scelta di non avvalersi del servizio pubblico per il recupero dei propri rifiuti urbani, ma di rivolgersi a soggetti terzi privati, beneficiano dell'esclusione della parte variabile della tariffa, previa richiesta e per un periodo non inferiore a n. 5 anni;

RITENUTO di prendere atto che il D. Lgs. n. 152 del 3/4/2006 (c.d. Testo unico ambientale) ha subito delle altre modificazioni da parte del D. Lgs. n. 116 del 3/9/2020 (c.d. decreto sull'economia circolare), in attuazione in specifico della Direttiva europea n. 2018/851, in materia di rifiuti e di rifiuti di imballaggio, modificando gli artt. nn. 238-198 del T.U. ambientale, e pertanto:



## **Comune di Bibbiano**

### **Provincia di Reggio Emilia**

- di dare atto che le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2 del T.U. ambientale, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale;
- di dare atto che le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;
- di dare atto che – ai sensi del D.L. n. 41 del 23/3/2021 (c.d. Decreto sostegni) convertito nella L. n. 69 del 21/5/2021, all'art. 30, comma 5 – la scelta delle utenze non domestiche di cui al suddetto articolo 238, deve essere comunicata al Comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022;
- di introdurre l'art. 8-bis nel Regolamento TARI, che disciplina l'avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche con uscita dal servizio pubblico;

STABILITO che la L. n. 160 del 27/12/2019, art. 1, comma 838, in tema di Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – c.d. Canone mercatale – stabilisce che il Canone sostituisce, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti di cui al comma 639 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 (TARI giornaliera);

CONSIDERATO pertanto che occorre recepire il dettame del comma 838 dell'art. 1 della L. n. 160 del 27/12/2019, precisando nel Regolamento TARI che il prelievo non si applica alle occupazioni temporanee dei mercati assoggettate a Canone mercatale;

RITENUTO di prendere atto che la L. n. 160 del 27/12/2019, art. 1, comma 838, in tema di Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – c.d. Canone mercatale – stabilisce che il Canone sostituisce, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti di cui al comma 639 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 (TARI giornaliera), e pertanto:

- di modificare l'art. 5 comma 2 lettera e) del Regolamento TARI;
- di modificare l'art. 15 comma 1 del Regolamento TARI;

adeguandoli alla nuova normativa;

STABILITO che l'art. 6 comma 1 lettera c) del Regolamento TARI esclude dalla TARI: “le unità immobiliari ... inutilizzate e prive di qualsiasi arredo, attrezzature, macchinari e simili, e/o inutilizzate e prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici (a seconda del tipo di utenza e delle specificità ad essa collegate)”;



## **Comune di Bibbiano**

### **Provincia di Reggio Emilia**

CONSIDERATO che l'attuale formulazione dell'art. 6 comma 1 lettera c) del Regolamento TARI può risultare fuorviante e difficilmente verificabile in sede di controllo nella parte in cui stabilisce che è possibile escludere dalla TARI l'unità immobiliare – ancorché con utenze attive – priva di arredi, attrezzature e simili;

RITENUTO pertanto di eliminare la previsione contenuta nell'art. 6 comma 1 lettera c) del Regolamento TARI e di sostituirla introducendo il comma 1-bis allo stesso art. 6, nell'intento di rendere più intellegibile la previsione e di meglio permettere il controllo in sede di verifica, permettendo l'esclusione dal tributo alle utenze che, secondo le specificità ad esse collegate, siano inutilizzate e prive di utenze attive di servizi a rete, e non anche alle unità immobiliari – ancorché con utenze attive – prive di arredi, attrezzature e simili;

STABILITO che l'art. 8 comma 2 del Regolamento TARI disciplina la riduzione accordabile alle utenze non domestiche che – ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 649 della L. n. 147/2013 e delle modifiche al T.U. ambientale in merito alla eliminazione dell'assimilazione – avviano al “riciclo” rifiuti urbani, rimanendo nell'ambito del servizio pubblico;

CONSIDERATO che – nell'adeguare l'attuale formulazione dell'art. 8 comma 2 del Regolamento TARI alle modifiche introdotte al T.U. ambientale come in precedenza elencate – occorre sostituire il termine “recupero” con il termine “riciclo” che è propriamente corretto per la statuizione in esame, che si alterna al “avvio al recupero” come introdotto nell'art. 8-bis;

RITENUTO pertanto – ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 649 della L. n. 147/2013 e delle modifiche al T.U. ambientale in merito alla eliminazione dell'assimilazione – di adeguare l'attuale formulazione dell'art. 8 comma 2 del Regolamento TARI alle modifiche introdotte al T.U. ambientale come in precedenza elencate – sostituendo il termine “recupero” con il termine “riciclo” che è propriamente corretto per la statuizione in esame, che si alterna al “avvio al recupero” come introdotto nell'art. 8-bis;

STABILITO che l'art. 10 del Regolamento TARI disciplina nel caso di cumulabilità di riduzioni/agevolazioni TARI;

CONSIDERATO che l'attuale formulazione dell'art. 10 del Regolamento TARI – tenuto conto delle numerose riduzioni/agevolazioni presenti nel Regolamento – è da aggiornare e pertanto è opportuno stabilire che le riduzioni/agevolazioni ottenibili, anche cumulativamente, su base annua, non possono superare la soglia del 80% del tributo complessivo dovuto, ad eccezione del caso in cui l'unica riduzione/agevolazione ottenibile superi tale soglia; in questo modo si permette l'ottenimento di più riduzioni, stabilendo nel contempo un ragionevole tetto massimo di riduzioni/agevolazioni cumulabili, e altresì non vanificando l'ottenimento di una possibile riduzione più elevata ovvero di una esenzione;

RITENUTO pertanto di modificare l'art. 10 del Regolamento TARI in tema di cumulabilità di riduzioni/agevolazioni TARI – tenuto conto delle numerose riduzioni/agevolazioni presenti nel Regolamento – aggiornandolo stabilendo che le riduzioni/agevolazioni ottenibili, anche cumulativamente, su base annua, non possono superare la soglia del 80% del tributo complessivo dovuto, ad eccezione del caso in cui l'unica riduzione/agevolazione ottenibile superi tale soglia;



**Comune di Bibbiano**  
**Provincia di Reggio Emilia**

STABILITO che l'art. 13 comma 2 del Regolamento TARI disciplina in merito alle scadenze di versamento;

STABILITO altresì che l'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019 convertito nella L. n. 58/2019 – che ha introdotto il comma 15-ter nell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 – dispone: “... I versamenti dei tributi diversi dall'Imposta di soggiorno, dall'Addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

CONSIDERATO opportuno:

- anticipare la scadenza di pagamento della prima rata della TARI di acconto – utilizzando le tariffe dell'anno precedente – dal 31/7 al 30/4 – e ciò al fine di ampliare la distanza temporale tra le due rate e di accorciare la sfasatura temporale tra pagamenti del corrispettivo del servizio al gestore ed entrate derivanti dall'emissione degli avvisi di pagamento, anche in modo da evitare il pericolo di ricorrere all'anticipazione di cassa con oneri a carico dell'Ente e quindi gravanti sulla collettività;
- nell'attuale contesto pandemico da COVID-19, per l'anno 2021 mantenere la scadenza della prima rata al 31/7;
- adeguare la scadenza della seconda rata di pagamento della seconda rata della TARI di saldo/conguaglio – utilizzando le tariffe approvate per l'anno in corso – dal 30/11 al 2/12 – e ciò al fine di recepire quanto disposto a seguito delle modifiche apportate all'art. 13 del D.L. n. 201/2011, in modo da potere utilizzare nella rata di saldo le nuove tariffe deliberate per l'anno in corso con eventuale conguaglio sulla prima rata di acconto;

RITENUTO pertanto di modificare l'art. 13 comma 2 del Regolamento TARI in merito alle scadenze di versamento:

- anticipando la scadenza di pagamento della prima rata della TARI di acconto – utilizzando le tariffe dell'anno precedente – dal 31/7 al 30/4 – e ciò al fine di ampliare la distanza temporale tra le due rate e di accorciare la sfasatura temporale tra pagamenti del corrispettivo del servizio al gestore ed entrate derivanti dall'emissione degli avvisi di pagamento, anche in modo da evitare il pericolo di ricorrere all'anticipazione di cassa con oneri a carico dell'Ente e quindi gravanti sulla collettività;
- nell'attuale contesto pandemico da COVID-19, mantenendo per l'anno 2021 la scadenza della prima rata al 31/7;
- adeguando la scadenza della seconda rata di pagamento della seconda rata della TARI di saldo/conguaglio – utilizzando le tariffe approvate per l'anno in corso – dal 30/11 al 2/12 – e ciò al fine di recepire quanto disposto a seguito delle modifiche apportate all'art. 13 del D.L. n. 201/2011, in modo da potere utilizzare nella rata di saldo le nuove tariffe deliberate per l'anno in corso con eventuale conguaglio sulla prima rata di acconto;

RICORDATO che:





## Comune di Bibbiano Provincia di Reggio Emilia

- il comma 15, dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, prevede: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360...”;
- il comma 15-ter, dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, prevede: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'Imposta di soggiorno, dall'Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'Imposta municipale propria (IMU) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il Regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

DATO ATTO che le modifiche al Regolamento TARI entrano in vigore dal 01/01/2021, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

ACQUISITO il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012, e dell'art. 15 del Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 14/2/2013;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del TUEL rispettivamente dal Responsabile del Servizio Tributi e dal Responsabile del Servizio Affari Generali e Bilancio;

Con voti espressi nei modi di legge e con il seguente esito:

consiglieri presenti	n.	10
consiglieri votanti	n.	10
consiglieri astenuti	n.	0
voti contrari	n.	2 (Massimiliano Melloni, Enrico Gardoni - Gruppo “Bibbiano Bene Comune”)
voti favorevoli	n.	8



**Comune di Bibbiano**  
**Provincia di Reggio Emilia**  
**DELIBERA**

tenuto conto di tutto quanto in premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento

- 1) di approvare le modifiche al Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), che entrano in vigore dal 1/1/2021, come da allegato A quale parte integrante della presente deliberazione (sono indicate in *corsivo sottolineato* le parti che si eliminano e in **grassetto** le parti che si aggiungono, per gli articoli del Regolamento TARI vigente interessati alle modificazioni);
- 2) di provvedere pertanto alla pubblicazione del Regolamento riformulato a seguito delle modifiche apportate agli articoli interessati, sul sito internet istituzione del Comune e sul Portale del federalismo fiscale;

---

SUCCESSIVAMENTE ravvisata l'urgenza di provvedere in merito all'imminente approvazione della variazione al bilancio di previsione 2021/2023 e delle tariffe TARI 2021, mediante distinta e separata votazione, il Consiglio Comunale

Con voti espressi nei modi di legge e con il seguente esito:

consiglieri presenti	n.	10
consiglieri votanti	n.	10
consiglieri astenuti	n.	0
voti contrari	n.	2 (Massimiliano Melloni, Enrico Gardoni - Gruppo "Bibbiano Bene Comune")
voti favorevoli	n.	8

**DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.



**Comune di Bibbiano**  
**Provincia di Reggio Emilia**

Letto confermato e sottoscritto

Il Presidente  
Andrea Carletti

Il Segretario  
Giuseppe D'Urso Pignataro

*Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*

## ALLEGATO A – MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO TARI

Sono indicate in *corsivo sottolineato* le parti che si eliminano e in **grassetto** le parti che si aggiungono, per gli articoli del Regolamento TARI vigente interessati alle modificazioni.

TESTO CON MODIFICHE	TESTO RIFORMULATO DEFINITIVO
<p>Art. 1. Oggetto del Regolamento</p> <p>1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani <u>e dei rifiuti assimilati</u> avviati allo smaltimento, e a carico dell'utilizzatore, in attuazione della L. 27/12/2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente Regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'art. 1 della L. 27/12/2013 n. 147.</p> <p>3. Si seguono le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in particolare per la determinazione della tariffa del tributo.</p> <p>4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, compresi il Regolamento comunale del servizio di gestione dei rifiuti urbani, e il</p>	<p>Art. 1. Oggetto del Regolamento</p> <p>1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, e a carico dell'utilizzatore, in attuazione della L. 27/12/2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente Regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'art. 1 della L. 27/12/2013 n. 147.</p> <p>3. Si seguono le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in particolare per la determinazione della tariffa del tributo.</p> <p>4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, compresi il Regolamento comunale del servizio di gestione dei rifiuti urbani, e il</p>

<p>Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.</p> <p>5. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani <i>e assimilati</i>, e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto sull'intero territorio comunale.</p> <p>6. Si osservano le disposizioni, le definizioni e la classificazione dei rifiuti di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambiente), nonché quanto previsto dal presente Regolamento e dal Regolamento comunale del servizio di gestione dei rifiuti urbani.</p>	<p>Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.</p> <p>5. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani, e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto sull'intero territorio comunale.</p> <p>6. Si osservano le disposizioni, le definizioni e la classificazione dei rifiuti di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambiente), nonché quanto previsto dal presente Regolamento e dal Regolamento comunale del servizio di gestione dei rifiuti urbani.</p>
--	--

TESTO CON MODIFICHE	TESTO RIFORMULATO DEFINITIVO
<p><b>Art. 1-bis. Definizioni</b></p> <p><b>1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.</b></p> <p><b>2. Sono rifiuti urbani:</b></p> <p><b>a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile</b></p>	<p>Art. 1-bis. Definizioni</p> <p>1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.</p> <p>2. Sono rifiuti urbani:</p> <p>a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e</p>

<p>e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;</p> <p><b>b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D.Lgs. n. 152/2006;</b></p> <p><b>c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;</b></p> <p><b>d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;</b></p> <p><b>e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;</b></p> <p><b>f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5;</b></p> <p><b>g) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle</b></p>	<p>mobili;</p> <p>b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D.Lgs. n. 152/2006;</p> <p>c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;</p> <p>d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;</p> <p>e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;</p> <p>f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5;</p> <p>g) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di</p>
--	--

<p>acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.</p> <p><b>3. Sono rifiuti speciali:</b></p> <p>a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;</p> <p>b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs. 152/2006;</p> <p>c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali, se diversi dai rifiuti urbani;</p> <p>d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali, se diversi dai rifiuti urbani;</p> <p>e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali, se diversi dai rifiuti urbani;</p> <p>f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio, se diversi dai rifiuti urbani;</p> <p>g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue,</p>	<p>depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.</p> <p>3. Sono rifiuti speciali:</p> <p>a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;</p> <p>b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs. 152/2006;</p> <p>c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali, se diversi dai rifiuti urbani;</p> <p>d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali, se diversi dai rifiuti urbani;</p> <p>e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali, se diversi dai rifiuti urbani;</p> <p>f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio, se diversi dai rifiuti urbani;</p> <p>g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;</p> <p>h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie, se diversi dai rifiuti urbani;</p>
---	---

<p><b>nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;</b></p> <p><b>h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie, se diversi dai rifiuti urbani;</b></p> <p><b>i) i veicoli fuori uso.</b></p> <p><b>4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006.</b></p> <p><b>5. Ai fini del presente Regolamento si intende per:</b></p> <p><b>a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;</b></p> <p><b>b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);</b></p> <p><b>c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il</b></p>	<p><b>i) i veicoli fuori uso.</b></p> <p>4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006.</p> <p>5. Ai fini del presente Regolamento si intende per:</p> <p>a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;</p> <p>b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);</p> <p>c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;</p> <p>d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto</p>
--	--



<p><b>produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;</b></p> <p><b>d) «prevenzione»:</b> ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:</p> <p>1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;</p> <p>2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;</p> <p>3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;</p> <p><b>e) «conferimento»:</b> l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;</p> <p><b>f) «gestione dei rifiuti»</b>, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le</p>	<p>che riducono:</p> <p>1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;</p> <p>2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;</p> <p>3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;</p> <p>e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;</p> <p>f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;</p>
--	--

<p><b>operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;</b></p> <p><b>g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;</b></p> <p><b>h) «raccolta», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. o), del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell’art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;</b></p> <p><b>i) «raccolta differenziata», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. p), del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;</b></p> <p><b>j) «riciclaggio», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. u), del Decreto</b></p>	<p>g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;</p> <p>h) «raccolta», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. o), del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell’art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;</p> <p>i) «raccolta differenziata», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. p), del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;</p> <p>j) «riciclaggio», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. u), del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;</p> <p>k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. oo), del</p>
---	---

<p>legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;</p> <p>k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;</p> <p>l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;</p> <p>m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis),</p>	<p>Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;</p> <p>l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;</p> <p>m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;</p> <p>n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei</p>
--	--

<p>del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;</p> <p>n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;</p> <p>o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;</p> <p>p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;</p> <p>q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;</p> <p>r) «parte fissa della tassa»: è la quota</p>	<p>domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;</p> <p>o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;</p> <p>p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;</p> <p>q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;</p> <p>r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;</p> <p>s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei</p>
---	---

<p>parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;</p> <p>s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;</p> <p>t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;</p> <p>u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;</p> <p>v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183,</p>	<p>costi di gestione;</p> <p>t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;</p> <p>u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;</p> <p>v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;</p> <p>w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;</p>
--	---

<p>comma 1, lett. r) del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;</p> <p>w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;</p> <p>x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.</p>	<p>x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.</p>
---	---

TESTO CON MODIFICHE	TESTO RIFORMULATO DEFINITIVO
Art. 2. Presupposto per l'applicazione del	Art. 2. Presupposto per l'applicazione del

<p>tributo</p> <p>1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione, la detenzione, a qualsiasi titolo, e anche di fatto, di locali, di aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani <u>e assimilati</u>. Il titolo è dato, a seconda dei casi, dal diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie, dal comodato, dalla locazione, dall'affitto, e, comunque, dall'occupazione o detenzione di fatto.</p>	<p>tributo</p> <p>1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione, la detenzione, a qualsiasi titolo, e anche di fatto, di locali, di aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il titolo è dato, a seconda dei casi, dal diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie, dal comodato, dalla locazione, dall'affitto, e, comunque, dall'occupazione o detenzione di fatto.</p>
---	---

TESTO CON MODIFICHE	TESTO RIFORMULATO DEFINITIVO
<p>Art. 5. Locali ed aree oggetto del tributo</p> <p>1. Ai fini dell'applicazione del tributo occorre prendere a riferimento sia le utenze domestiche, ovverosia le superfici adibite a civile abitazione, che le utenze non domestiche, ovverosia le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività produttive, artigianali, industriali, professionali e le attività commerciali in genere.</p> <p>2. In generale, si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani <u>e assimilati</u>:</p> <p>a) tutti i locali, i vani, le strutture comunque denominate, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o posata al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da almeno tre lati verso l'interno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-</p>	<p>Art. 5. Locali ed aree oggetto del tributo</p> <p>1. Ai fini dell'applicazione del tributo occorre prendere a riferimento sia le utenze domestiche, ovverosia le superfici adibite a civile abitazione, che le utenze non domestiche, ovverosia le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività produttive, artigianali, industriali, professionali e le attività commerciali in genere.</p> <p>2. In generale, si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani:</p> <p>a) tutti i locali, i vani, le strutture comunque denominate, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o posata al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da almeno tre lati verso l'interno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-</p>

<p>edilizie-catastali, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso;</p> <p>b) i vani secondari od accessori di quelli di cui alla precedente lettera a), nonché quelli delle costruzioni costituenti pertinenze o dipendenza di altre, anche se da queste separate, al cui servizio siano destinate in modo permanente o continuativo ovvero con le quali si trovano oggettivamente in rapporto funzionale. A titolo esemplificativo sono considerati nella formazione della superficie utile gli accessori diretti ed indiretti come corridoi, anticamera, ripostigli, bagni, cantine, autorimesse/garages, disimpegni;</p> <p>c) il vano scala; se trattasi di condominio con vano scala comune questo non è imponibile, a meno che non sia occupato o detenuto in via esclusiva, mentre nelle abitazioni singole si considera una sola volta in pianta come proiezione orizzontale, anche se ci sono più piani;</p> <p>d) le aree pertinenziali scoperte di locali diversi da quelli destinati a civile abitazione: in specifico, le aree scoperte operative pertinenziali di un'attività, quali, a titolo esemplificativo, le aree di deposito merci, stoccaggio, lavorazione esterna, etc.; le aree scoperte adibite a qualsiasi uso e destinate in modo autonomo e non occasionale</p>	<p>edilizie-catastali, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso;</p> <p>b) i vani secondari od accessori di quelli di cui alla precedente lettera a), nonché quelli delle costruzioni costituenti pertinenze o dipendenza di altre, anche se da queste separate, al cui servizio siano destinate in modo permanente o continuativo ovvero con le quali si trovano oggettivamente in rapporto funzionale. A titolo esemplificativo sono considerati nella formazione della superficie utile gli accessori diretti ed indiretti come corridoi, anticamera, ripostigli, bagni, cantine, autorimesse/garages, disimpegni;</p> <p>c) il vano scala; se trattasi di condominio con vano scala comune questo non è imponibile, a meno che non sia occupato o detenuto in via esclusiva, mentre nelle abitazioni singole si considera una sola volta in pianta come proiezione orizzontale, anche se ci sono più piani;</p> <p>d) le aree pertinenziali scoperte di locali diversi da quelli destinati a civile abitazione: in specifico, le aree scoperte operative pertinenziali di un'attività, quali, a titolo esemplificativo, le aree di deposito merci, stoccaggio, lavorazione esterna, etc.; le aree scoperte adibite a</p>
---	--



<p>all'esercizio specifico di un'attività, quali, a titolo esemplificativo, le aree adibite a campeggi, a posteggi e parcheggi, a distributori di carburanti, a dancing, cinema all'aperto, banchi/superfici di vendita all'aperto, etc.;</p> <p>e) le aree destinate <u>in modo temporaneo e non continuativo</u> ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività simili, <b>nel rispetto della normativa di volta in volta vigente e dei Regolamenti comunali specifici di settore. Si richiama l'art. 15 del presente Regolamento in tema di tributo giornaliero per le occupazioni temporanee.</b></p> <p>3. Si considerano soggetti al tributo tutti i locali/aree predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, ovvero se l'uso degli stessi è temporaneamente sospeso. In specifico, la presenza di arredo, attrezzature, macchinari, e simili, e/o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica, informatica, a seconda del tipo di utenza e delle specificità ad essa collegate, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione, conduzione dell'immobile, e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze domestiche, anche in assenza di dette</p>	<p>qualsiasi uso e destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio specifico di un'attività, quali, a titolo esemplificativo, le aree adibite a campeggi, a posteggi e parcheggi, a distributori di carburanti, a dancing, cinema all'aperto, banchi/superfici di vendita all'aperto, etc.;</p> <p>e) le aree destinate ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività simili, nel rispetto della normativa di volta in volta vigente e dei Regolamenti comunali specifici di settore. Si richiama l'art. 15 del presente Regolamento in tema di tributo giornaliero per le occupazioni temporanee.</p> <p>3. Si considerano soggetti al tributo tutti i locali/aree predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, ovvero se l'uso degli stessi è temporaneamente sospeso. In specifico, la presenza di arredo, attrezzature, macchinari, e simili, e/o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica, informatica, a seconda del tipo di utenza e delle specificità ad essa collegate, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione, conduzione dell'immobile, e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le</p>
--	--

condizioni, l'occupazione, conduzione dell'immobile, si presume comunque avvenuta con l'acquisizione della residenza anagrafica.

4. Per quanto concerne le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, fino al momento della completa attuazione delle previsioni contenute nel comma 647 dell'art. 1 della L. 27/12/2013 n. 147, in merito all'allineamento dei dati catastali, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani *e assimilati*; col completamento delle operazioni di allineamento, la superficie assoggettabile al tributo è pari all'80 per cento di quella catastale. Per quanto riguarda gli altri locali/aree non a destinazione ordinaria, la superficie da assoggettare al tributo è quella calpestabile. La superficie è generalmente desumibile dalla planimetria catastale o da altra analoga documentazione, ad esempio da dichiarazione delle superfici asseverata da un tecnico abilitato iscritto ad Albo professionale, ovvero da misurazione diretta. Se trattasi di area pubblica, la superficie può essere desunta dall'atto di concessione, o da atto analogo. La superficie può essere altresì desunta dal contratto di locazione, affitto, o da atto o documento in cui venga esplicitata. Si considerano le

utenze domestiche, anche in assenza di dette condizioni, l'occupazione, conduzione dell'immobile, si presume comunque avvenuta con l'acquisizione della residenza anagrafica.

4. Per quanto concerne le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, fino al momento della completa attuazione delle previsioni contenute nel comma 647 dell'art. 1 della L. 27/12/2013 n. 147, in merito all'allineamento dei dati catastali, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani; col completamento delle operazioni di allineamento, la superficie assoggettabile al tributo è pari all'80 per cento di quella catastale. Per quanto riguarda gli altri locali/aree non a destinazione ordinaria, la superficie da assoggettare al tributo è quella calpestabile. La superficie è generalmente desumibile dalla planimetria catastale o da altra analoga documentazione, ad esempio da dichiarazione delle superfici asseverata da un tecnico abilitato iscritto ad Albo professionale, ovvero da misurazione diretta. Se trattasi di area pubblica, la superficie può essere desunta dall'atto di concessione, o da atto analogo. La superficie può essere altresì desunta dal contratto di locazione, affitto, o da atto o documento in

superfici sul filo interno dei muri, e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva può essere arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.

5. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU) ovvero del Tributo sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 del DL. n. 201 del 6/12/2011, convertito nella L. n. 214 del 22/12/2011 (TARES). In ogni caso, il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione se le superfici già dichiarate o accertate ai fini dei soppressi prelievi TARSU/TARES abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra fattispecie, è

cui venga esplicitata. Si considerano le superfici sul filo interno dei muri, e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva può essere arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.

5. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU) ovvero del Tributo sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 del DL. n. 201 del 6/12/2011, convertito nella L. n. 214 del 22/12/2011 (TARES). In ogni caso, il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione se le superfici già dichiarate o accertate ai fini dei soppressi prelievi TARSU/TARES abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie

<p>possibile fare riferimento alla destinazione prevalente, o altrimenti considerare l'utenza come domestica.</p>	<p>destinata per l'una o l'altra fattispecie, è possibile fare riferimento alla destinazione prevalente, o altrimenti considerare l'utenza come domestica.</p>
---	--

TESTO CON MODIFICHE	TESTO RIFORMULATO DEFINITIVO
<p>Art. 6. Locali ed aree esclusi dal tributo</p> <p>1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani <u>e assimilati</u>, per la loro natura, o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche e pertanto sono esclusi dal tributo:</p> <p>a) i solai, le soffitte, sottotetti, e simili, limitatamente alla parte dei locali di altezza non superiore a mt. 1.50, e sempre, a prescindere dall'altezza, nel caso in cui l'accesso sia con botola, con botola e scala fissa/retrattile, scala retrattile, scala non fissa;</p> <p>b) i locali/aree utilizzati specificatamente per l'esercizio dell'impresa agricola, non destinati ad uso abitativo, nei quali si producono rifiuti non <u>assimilati agli</u> urbani;</p> <p>c) <u>le unità immobiliari, autonomamente accatastate e con una propria rendita, inutilizzate e prive di</u></p>	<p>Art. 6. Locali ed aree esclusi dal tributo</p> <p>1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani, per la loro natura, o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche e pertanto sono esclusi dal tributo:</p> <p>a) i solai, le soffitte, sottotetti, e simili, limitatamente alla parte dei locali di altezza non superiore a mt. 1.50, e sempre, a prescindere dall'altezza, nel caso in cui l'accesso sia con botola, con botola e scala fissa/retrattile, scala retrattile, scala non fissa;</p> <p>b) i locali/aree utilizzati specificatamente per l'esercizio dell'impresa agricola, non destinati ad uso abitativo, nei quali si producono rifiuti non urbani;</p> <p>c) abrogato</p> <p>d) le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze,</p>

<p><u>qualsiasi arredo, attrezzature, macchinari e simili, e/o inutilizzate e prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici (a seconda del tipo di utenza e delle specificità ad essa collegate);</u></p> <p>d) le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo, o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo intercorrente tra la dichiarazione di inizio lavori e quella di fine lavori, o comunque fino alla data di ripresa dell'occupazione;</p> <p>e) i locali a celle frigorifere, e locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione);</p> <p>f) i locali per cabine elettriche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici compresi i vani ascensori;</p> <p>g) i locali/aree relativamente a quella parte ove si formano sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori;</p> <p>h) i locali delle strutture sanitarie pubbliche e private, nei quali si producono rifiuti non <u>assimilati agli</u> urbani;</p> <p>i) i locali degli edifici adibiti a qualsiasi culto dove si svolgono le funzioni</p>	<p>concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo, o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo intercorrente tra la dichiarazione di inizio lavori e quella di fine lavori, o comunque fino alla data di ripresa dell'occupazione;</p> <p>e) i locali a celle frigorifere, e locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione);</p> <p>f) i locali per cabine elettriche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici compresi i vani ascensori;</p> <p>g) i locali/aree relativamente a quella parte ove si formano sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori;</p> <p>h) i locali delle strutture sanitarie pubbliche e private, nei quali si producono rifiuti non urbani;</p> <p>i) i locali degli edifici adibiti a qualsiasi culto dove si svolgono le funzioni religiose, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;</p> <p>j) i locali e le aree, o loro parti, degli impianti sportivi e delle palestre e delle sale di danza, riservati</p>
---	---

<p>religiose, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;</p> <p>j) i locali e le aree, o loro parti, degli impianti sportivi e delle palestre e delle sale di danza, riservati e di fatto utilizzati dai praticanti esclusivamente per l'esercizio dell'attività agonistica e/o sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi;</p> <p>k) le parti di superficie su cui insistono serbatoi, silos, cisterne, macchine per lavanderia, e simili;</p> <p>l) le cave di sola areazione, chiostrine, corti interne, sottratti all'uso abituale dei detentori dell'edificio e/o degli utenti delle attività che in esse si svolgono;</p> <p>m) comunque, i luoghi impraticabili, o interclusi, o in abbandono, i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili con contestuale divieto di accesso e resi inaccessibili e di fatto non utilizzati;</p> <p>n) i locali comuni delle utenze domestiche condominiali, ferma restando l'imponibilità dei locali detenuti o occupati ad uso esclusivo;</p> <p>o) i balconi/logge, le verande, le terrazze, i porticati, le tettoie, solo se aperti per più di un lato;</p>	<p>e di fatto utilizzati dai praticanti esclusivamente per l'esercizio dell'attività agonistica e/o sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi;</p> <p>k) le parti di superficie su cui insistono serbatoi, silos, cisterne, macchine per lavanderia, e simili;</p> <p>l) le cave di sola areazione, chiostrine, corti interne, sottratti all'uso abituale dei detentori dell'edificio e/o degli utenti delle attività che in esse si svolgono;</p> <p>m) comunque, i luoghi impraticabili, o interclusi, o in abbandono, i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili con contestuale divieto di accesso e resi inaccessibili e di fatto non utilizzati;</p> <p>n) i locali comuni delle utenze domestiche condominiali, ferma restando l'imponibilità dei locali detenuti o occupati ad uso esclusivo;</p> <p>o) i balconi/logge, le verande, le terrazze, i porticati, le tettoie, solo se aperti per più di un lato;</p> <p>p) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree verdi scoperte costituenti pertinenza di locali, i parcheggi scoperti, le aree</p>
--	---

<p>p) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree verdi scoperte costituenti pertinenza di locali, i parcheggi scoperti, le aree scoperte pertinenziali adibite in via esclusiva ai camminamenti e al transito di veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno.</p> <p><b>1-bis. A seconda del tipo di utenza e delle specificità ad essa collegate, per le unità immobiliari, autonomamente accatastate e con una propria rendita, inutilizzate e prive di utenze attive di servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica), è possibile l'esclusione dal tributo. A tal fine il soggetto passivo deve poter provarlo con la presentazione delle bollette di cessazione di tutte le utenze ovvero, in caso di motivata impossibilità a produrle, da apposita dichiarazione sottoscritta nella quale dichiara la cessazione o la inesistenza di tutte le utenze. Nel caso di utenza comune a più unità immobiliari di proprietari diversi e quindi non disattivabile, come ad esempio se condominiale, va resa dichiarazione sottoscritta nella quale viene dichiarata l'impossibilità di disattivazione e il permanente stato di non utilizzo.</b></p> <p>2. Ai fini dell'applicazione del tributo a carico</p>	<p>scoperte pertinenziali adibite in via esclusiva ai camminamenti e al transito di veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno.</p> <p>1-bis. A seconda del tipo di utenza e delle specificità ad essa collegate, per le unità immobiliari, autonomamente accatastate e con una propria rendita, inutilizzate e prive di utenze attive di servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica), è possibile l'esclusione dal tributo. A tal fine il soggetto passivo deve poter provarlo con la presentazione delle bollette di cessazione di tutte le utenze ovvero, in caso di motivata impossibilità a produrle, da apposita dichiarazione sottoscritta nella quale dichiara la cessazione o la inesistenza di tutte le utenze. Nel caso di utenza comune a più unità immobiliari di proprietari diversi e quindi non disattivabile, come ad esempio se condominiale, va resa dichiarazione sottoscritta nella quale viene dichiarata l'impossibilità di disattivazione e il permanente stato di non utilizzo.</p> <p>2. Ai fini dell'applicazione del tributo a carico degli esercenti la distribuzione di carburanti si precisa che:</p> <p>a) sono escluse della commisurazione della superficie tassabile le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o</p>
---	---

<p>degli esercenti la distribuzione di carburanti si precisa che:</p> <p>a) sono escluse della commisurazione della superficie tassabile le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o intercluse, le aree adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli;</p> <p>b) sono commisurate separatamente, perché autonomamente imponibili, i locali e le aree scoperte destinati ad un uso diverso da quello proprio della stazione di servizio, da includere nella categoria cui appartiene l'attività esercitata in tali locali o su tali aree;</p> <p>c) sono soggetti al tributo i locali e le aree operative, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale di mq. 20 per ogni colonnina di erogazione.</p> <p>3. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani <i>e assimilati</i> per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale, o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.</p> <p>4. In generale, la mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani <i>e assimilati</i> o l'interruzione temporanea dello</p>	<p>intercluse, le aree adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli;</p> <p>b) sono commisurate separatamente, perché autonomamente imponibili, i locali e le aree scoperte destinati ad un uso diverso da quello proprio della stazione di servizio, da includere nella categoria cui appartiene l'attività esercitata in tali locali o su tali aree;</p> <p>c) sono soggetti al tributo i locali e le aree operative, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale di mq. 20 per ogni colonnina di erogazione.</p> <p>3. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale, o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.</p> <p>4. In generale, la mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano l'esclusione ovvero la riduzione del tributo.</p>
--	--



<p>stesso non comportano l'esclusione ovvero la riduzione del tributo.</p>	
--	--

TESTO CON MODIFICHE	TESTO RIFORMULATO DEFINITIVO
<p>Art. 7. Utenze non domestiche: determinazione di superficie ove si formano rifiuti speciali, e con contestuale produzione di rifiuti urbani/<u>assimilati</u> e rifiuti speciali</p> <p>1. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, <u>non assimilati agli urbani</u>, pericolosi, tossici, nocivi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La formazione di rifiuti speciali deve avvenire in via continuativa con esclusione quindi di produzioni meramente occasionali, e prevalente intendendosi che i rifiuti speciali devono rappresentare la parte nettamente predominante della produzione complessiva di rifiuti sulla superficie da escludere. Si precisa che la superficie da escludere dove si producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, <u>non assimilati agli urbani</u>, pericolosi, tossici, nocivi, si presume in ogni caso quella dove sono presenti i macchinari, le attrezzature e simili che realizzano la</p>	<p>Art. 7. Utenze non domestiche: determinazione di superficie ove si formano rifiuti speciali, e con contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti speciali</p> <p>1. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, pericolosi, tossici, nocivi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La formazione di rifiuti speciali deve avvenire in via continuativa con esclusione quindi di produzioni meramente occasionali, e prevalente intendendosi che i rifiuti speciali devono rappresentare la parte nettamente predominante della produzione complessiva di rifiuti sulla superficie da escludere. Si precisa che la superficie da escludere dove si producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, pericolosi, tossici, nocivi, si presume in ogni caso quella dove sono presenti i</p>

produzione dei rifiuti stessi; detta superficie occupata da macchinari, attrezzature e simili, è comunque aumentabile a seguito dell'analisi delle singole fattispecie e verificata l'effettiva formazione dei rifiuti in via continuativa e prevalente. La parte così determinata è detratta dalla superficie complessiva oggetto del tributo. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, pericolosi, tossici, nocivi, non si tiene altresì conto della parte di superfici dei magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio di attività produttive, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, pericolosi, tossici, nocivi, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, non assimilabili agli urbani, pericolosi, tossici, nocivi; sono comunque assoggettate al tributo le restanti superfici e quelle dei magazzini destinate allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati, e **comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia generazione di rifiuti urbani**;

2. Per le utenze non domestiche, ove vi sia contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani, e di rifiuti speciali, ovvero pericolosi, tossici, nocivi, la complessiva superficie imponibile dei locali

macchinari, le attrezzature e simili che realizzano la produzione dei rifiuti stessi; detta superficie occupata da macchinari, attrezzature e simili, è comunque aumentabile a seguito dell'analisi delle singole fattispecie e verificata l'effettiva formazione dei rifiuti in via continuativa e prevalente. La parte così determinata è detratta dalla superficie complessiva oggetto del tributo. Per i produttori di rifiuti speciali, pericolosi, tossici, nocivi, non si tiene altresì conto della parte di superfici dei magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio di attività produttive, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, pericolosi, tossici, nocivi, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, pericolosi, tossici, nocivi; sono comunque assoggettate al tributo le restanti superfici e quelle dei magazzini destinate allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati, e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia generazione di rifiuti urbani;

2. Per le utenze non domestiche, ove vi sia contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, ovvero pericolosi, tossici, nocivi, la complessiva superficie imponibile dei locali e delle aree, utilizzati

e delle aree, utilizzati per l'esercizio delle attività sotto elencate, qualora non sia possibile verificarla concretamente e distintamente, o, comunque, sussistano problemi per la sua determinazione, per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree, o per la particolarità dell'attività ivi esercitata, è computata forfetariamente sulla base delle seguenti percentuali:

- a) Ambulatori medici e dentistici, veterinari, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi: 65%;
- b) Lavanderie a secco e tintorie non industriali: 75%;
- c) Officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole e gommisti: 55%;
- d) Elettrauto: 65%;
- e) Caseifici e cantine vinicole: 30%;
- f) Autocarrozzerie e falegnamerie e verniciatori in genere, galvanici tecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 55%;
- g) Officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche: 55%;
- h) Tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie: 75%;
- i) Laboratori fotografici ed eliografie: 75%;
- j) Allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie

per l'esercizio delle attività sotto elencate, qualora non sia possibile verificarla concretamente e distintamente, o, comunque, sussistano problemi per la sua determinazione, per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree, o per la particolarità dell'attività ivi esercitata, è computata forfetariamente sulla base delle seguenti percentuali:

- a) Ambulatori medici e dentistici, veterinari, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi: 65%;
- b) Lavanderie a secco e tintorie non industriali: 75%;
- c) Officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole e gommisti: 55%;
- d) Elettrauto: 65%;
- e) Caseifici e cantine vinicole: 30%;
- f) Autocarrozzerie e falegnamerie e verniciatori in genere, galvanici tecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 55%;
- g) Officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche: 55%;
- h) Tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie: 75%;
- i) Laboratori fotografici ed eliografie: 75%;
- j) Allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche,

<p>plastiche, vetroresine: 75%.</p> <p>3. Per le attività sopra citate nel comma 2, nonché per eventuali attività artigianali, industriali, con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani/<i>assimilati</i> e di rifiuti speciali non comprese fra quelle indicate, si può accordare la forfetizzazione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti. In ogni caso, anche se ricorrono i presupposti, il metodo forfetario viene riconosciuto a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente.</p> <p>4. Le superfici di cui ai commi 1 e 2 devono essere indicate nella dichiarazione di inizio occupazione ovvero di modificazione di cui all'art. 14, e al fine di desumerle occorre allegare idonea documentazione così come previsto nel comma 12 dell'art. 14. Entro il 30/4 dell'anno successivo occorre presentare la documentazione atta a dimostrare l'avvenuto smaltimento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente, in particolare il modello MUD di identificazione dei rifiuti smaltiti l'anno precedente. L'esclusione puntuale delle superfici di cui al comma 1 presuppone inoltre la presentazione, entro il 30/4 dell'anno successivo, di documentazione con evidenziazione della parte di superfici escluse dove si sono effettivamente formati i rifiuti speciali, quali planimetrie in scala con destinazione d'uso dei locali ovvero prove fotografiche, con relazione che descrive l'attività di produzione svolta e le modalità di smaltimento, e i formulari di trasporto dei rifiuti; in mancanza, l'intera superficie</p>	<p>vetroresine: 75%.</p> <p>3. Per le attività sopra citate nel comma 2, nonché per eventuali attività artigianali, industriali, con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali non comprese fra quelle indicate, si può accordare la forfetizzazione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti. In ogni caso, anche se ricorrono i presupposti, il metodo forfetario viene riconosciuto a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente.</p> <p>4. Le superfici di cui ai commi 1 e 2 devono essere indicate nella dichiarazione di inizio occupazione ovvero di modificazione di cui all'art. 14, e al fine di desumerle occorre allegare idonea documentazione così come previsto nel comma 12 dell'art. 14. Entro il 30/4 dell'anno successivo occorre presentare la documentazione atta a dimostrare l'avvenuto smaltimento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente, in particolare il modello MUD di identificazione dei rifiuti smaltiti l'anno precedente. L'esclusione puntuale delle superfici di cui al comma 1 presuppone inoltre la presentazione, entro il 30/4 dell'anno successivo, di documentazione con evidenziazione della parte di superfici escluse dove si sono effettivamente formati i rifiuti speciali, quali planimetrie in scala con destinazione d'uso dei locali ovvero prove fotografiche, con relazione che descrive l'attività di produzione svolta e le modalità di smaltimento, e i formulari di trasporto dei rifiuti; in mancanza, l'intera superficie</p>
--	---

esclusa sarà assoggettata al tributo.	esclusa sarà assoggettata al tributo.
---------------------------------------	---------------------------------------

TESTO CON MODIFICHE	TESTO RIFORMULATO DEFINITIVO
<p>Art. 8. Riduzioni ed esenzioni</p> <p>1. Per le utenze domestiche, ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, è assicurata la riduzione per la raccolta differenziata. La riduzione può avvenire su base comunale e collettiva attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze, tenendo conto dell'incremento della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente. Il valore percentuale della riduzione viene determinato ogni anno nella delibera di Consiglio Comunale che approva la tariffa; se la delibera non è approvata, o se nulla viene disposto, si applicano le percentuali stabilite per l'anno precedente. Nel caso in cui non sia possibile avere il quantitativo dei rifiuti riferibili alla raccolta differenziata delle utenze domestiche distintamente dalle utenze non domestiche, al fine di addivenire ai rifiuti riferibili alla raccolta differenziata realizzata dalle utenze domestiche è possibile seguire il criterio di ripartizione stabilito dall'art. 11, comma 3, lettera a) del presente Regolamento. In ogni caso, le agevolazioni per la raccolta differenziata sono assicurate, su base</p>	<p>Art. 8. Riduzioni ed esenzioni</p> <p>1. Per le utenze domestiche, ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, è assicurata la riduzione per la raccolta differenziata. La riduzione può avvenire su base comunale e collettiva attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze, tenendo conto dell'incremento della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente. Il valore percentuale della riduzione viene determinato ogni anno nella delibera di Consiglio Comunale che approva la tariffa; se la delibera non è approvata, o se nulla viene disposto, si applicano le percentuali stabilite per l'anno precedente. Nel caso in cui non sia possibile avere il quantitativo dei rifiuti riferibili alla raccolta differenziata delle utenze domestiche distintamente dalle utenze non domestiche, al fine di addivenire ai rifiuti riferibili alla raccolta differenziata realizzata dalle utenze domestiche è possibile seguire il criterio di ripartizione stabilito dall'art. 11, comma 3, lettera a) del presente Regolamento. In ogni caso, le agevolazioni per la raccolta differenziata sono assicurate, su base</p>

comunale e collettiva, nel preventivo del costo del gestore del servizio che va a generare, mediante il Piano finanziario, la tariffa stessa: a questo scopo, nel Piano finanziario si tiene comunque conto del costo reale della raccolta differenziata e dei contributi che alcune tipologie di rifiuti recuperabili ricevono dal sistema CONAI, ovvero dei proventi derivanti dal recupero di energia e materiali raccolti in maniera differenziata.

2. Per le utenze non domestiche, **ai sensi dell'art. 1, comma 649 della L. n. 147/2013**, il tributo è ridotto in proporzione alle quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero riciclo (riduzione per l'avvio al riciclo di rifiuti urbani). La riduzione si applica alla tariffa, nella parte variabile, delle singole utenze non domestiche che avviano al recupero riciclo rifiuti speciali assimilati agli urbani, non conferiti al servizio pubblico, direttamente o tramite soggetti abilitati e competenti, e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative. La riduzione si ottiene in percentuale, rapportando la quantità di rifiuti assimilati agli urbani effettivamente avviati al recupero riciclo alla quantità di rifiuti complessiva. Quest'ultima si ottiene moltiplicando la superficie totale imponibile dell'utenza non domestica per il rispettivo

comunale e collettiva, nel preventivo del costo del gestore del servizio che va a generare, mediante il Piano finanziario, la tariffa stessa: a questo scopo, nel Piano finanziario si tiene comunque conto del costo reale della raccolta differenziata e dei contributi che alcune tipologie di rifiuti recuperabili ricevono dal sistema CONAI, ovvero dei proventi derivanti dal recupero di energia e materiali raccolti in maniera differenziata.

2. Per le utenze non domestiche, ai sensi dell'art. 1, comma 649 della L. n. 147/2013, il tributo è ridotto in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo (riduzione per l'avvio al riciclo di rifiuti urbani). La riduzione si applica alla tariffa, nella parte variabile, delle singole utenze non domestiche che avviano al riciclo rifiuti urbani, non conferiti al servizio pubblico, direttamente o tramite soggetti abilitati e competenti, e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative. La riduzione si ottiene in percentuale, rapportando la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo alla quantità di rifiuti complessiva. Quest'ultima si ottiene moltiplicando la superficie totale imponibile dell'utenza non domestica per il rispettivo coefficiente di produzione Kd della specifica attività. La riduzione può arrivare fino al

coefficiente di produzione Kd della specifica attività. La riduzione può arrivare fino al massimo del 60 % della parte variabile. La riduzione deve essere richiesta annualmente da parte del produttore interessato con dichiarazione da presentare entro il 30/4 dell'anno successivo a quello di effettuazione del recupero riciclo dei rifiuti speciali assimilati agli urbani. Occorre dichiarare, con adeguata documentazione a supporto, la quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati al recupero riciclo nel corso dell'anno e il soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti. La riduzione verrà calcolata a consuntivo, possibilmente con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo.

3. Per le utenze domestiche e non domestiche, il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo, sono considerati ubicati in zone non servite gli insediamenti che superano una certa distanza dal più vicino punto di raccolta, restando esclusi dal calcolo delle distanze i percorsi su proprietà privata. In specifico, il tributo è dovuto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, in misura del 40% della tariffa (riduzione del 60% della tariffa), se l'insediamento dista più di 500 metri dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o

massimo del 60 % della parte variabile. La riduzione deve essere richiesta annualmente da parte del produttore interessato con dichiarazione da presentare entro il 30/4 dell'anno successivo a quello di effettuazione del riciclo dei rifiuti urbani. Occorre dichiarare, con adeguata documentazione a supporto, la quantità di rifiuti urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno e il soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti. La riduzione verrà calcolata a consuntivo, possibilmente con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo.

3. Per le utenze domestiche e non domestiche, il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Ai fini dell'applicazione del tributo, sono considerati ubicati in zone non servite gli insediamenti che superano una certa distanza dal più vicino punto di raccolta, restando esclusi dal calcolo delle distanze i percorsi su proprietà privata. In specifico, il tributo è dovuto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, in misura del 40% della tariffa (riduzione del 60% della tariffa), se l'insediamento dista più di 500 metri dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. Resta fermo l'obbligo per gli occupanti o detentori degli insediamenti di depositare i rifiuti urbani da essi prodotti nei

di fatto servita. Resta fermo l'obbligo per gli occupanti o detentori degli insediamenti di depositare i rifiuti urbani *ed assimilati* da essi prodotti nei contenitori vicini. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutte le utenze interessate da eventuali forme di raccolta domiciliare o di prossimità (esempio: porta a porta). Le riduzioni previste sono concesse se richieste con dichiarazione scritta e motivata dal diretto interessato e decorrono dalla data di presentazione della rispettiva dichiarazione. Le riduzioni, una volta concesse, competono anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni. Quando cessano le condizioni che hanno permesso di beneficiare delle riduzioni, chi le ha richieste non ne ha più diritto, e deve provvedere a presentare la dichiarazione di variazione delle condizioni precedentemente dichiarate e quindi a richiedere la cessazione delle riduzioni.

3 bis Per le utenze domestiche, che attuano il conferimento differenziato presso i Centri di raccolta comunali – CDR – dotati di sistema che permette di quantificare i conferimenti delle singole utenze, sono previsti incentivi con la formula della riduzione, disciplinati secondo i seguenti criteri:

- a) il riconoscimento dell'utente avviene attraverso la tessera

contenitori vicini. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutte le utenze interessate da eventuali forme di raccolta domiciliare o di prossimità (esempio: porta a porta). Le riduzioni previste sono concesse se richieste con dichiarazione scritta e motivata dal diretto interessato e decorrono dalla data di presentazione della rispettiva dichiarazione. Le riduzioni, una volta concesse, competono anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni. Quando cessano le condizioni che hanno permesso di beneficiare delle riduzioni, chi le ha richieste non ne ha più diritto, e deve provvedere a presentare la dichiarazione di variazione delle condizioni precedentemente dichiarate e quindi a richiedere la cessazione delle riduzioni.

3 bis Per le utenze domestiche, che attuano il conferimento differenziato presso i Centri di raccolta comunali – CDR – dotati di sistema che permette di quantificare i conferimenti delle singole utenze, sono previsti incentivi con la formula della riduzione, disciplinati secondo i seguenti criteri:

- a) il riconoscimento dell'utente avviene attraverso la tessera sanitaria del soggetto passivo TARI che conferisce direttamente con propri mezzi il rifiuto ai CDR e la quantificazione dei materiali



<p>sanitaria del soggetto passivo TARI che conferisce direttamente con propri mezzi il rifiuto ai CDR e la quantificazione dei materiali conferiti avviene attraverso la contabilizzazione del numero di pezzi conferiti;</p> <p>b) il sistema informatizzato registra ogni accesso ed assegna i relativi punteggi al fine di ottenere una riduzione sulla TARI da riconoscere a consuntivo nell'anno d'imposta successivo a quello di conferimento;</p> <p>c) i materiali conferiti al Centro di raccolta, da contabilizzarsi ai fini della "premierità", saranno i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RAEE 1 linea freddo (congelatore / frigorifero piccolo, congelatore / frigorifero grande – e similari);</li> <li>• RAEE 2 grandi bianchi (lavatrice, microonde, lavastoviglie – e similari);</li> <li>• RAEE 3 Tv, monitor (monitor pc, televisore tubo catodico, televisore schermo piatto – e similari);</li> <li>• RAEE 4 Piccoli elettrodomestici (cellulare /</li> </ul>	<p>conferiti avviene attraverso la contabilizzazione del numero di pezzi conferiti;</p> <p>b) il sistema informatizzato registra ogni accesso ed assegna i relativi punteggi al fine di ottenere una riduzione sulla TARI da riconoscere a consuntivo nell'anno d'imposta successivo a quello di conferimento;</p> <p>c) i materiali conferiti al Centro di raccolta, da contabilizzarsi ai fini della "premierità", saranno i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RAEE 1 linea freddo (congelatore / frigorifero piccolo, congelatore / frigorifero grande – e similari);</li> <li>• RAEE 2 grandi bianchi (lavatrice, microonde, lavastoviglie – e similari);</li> <li>• RAEE 3 Tv, monitor (monitor pc, televisore tubo catodico, televisore schermo piatto – e similari);</li> <li>• RAEE 4 Piccoli elettrodomestici (cellulare / caricabatteria / calcolatrice tascabile / spazzolino elettrico / taglia capelli / rasoi / sveglie / phon /</li> </ul>
---	--

<p>caricabatteria / calcolatrice tascabile / spazzolino elettrico / taglia capelli / rasoi / sveglie / phon / frullatori / macina caffè / personal computer senza schermo / stampante / videocamera / fax domestico – e similari);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RAEE 5 fonti luminose (lampadine / neon corto e lungo – e similari);</li> <li>• Olio vegetale (oli di frittura – e similari);</li> <li>• Olio minerale (olio motore autoveicoli – e similari);</li> <li>• Accumulatori (batterie auto / batterie motociclo – e similari);</li> <li>• Ingombranti (ingombrante piccolo 5 kg, ingombrante medio 40 kg, ingombrante grande 80 kg);</li> </ul> <p>con la precisazione che per quanto riguarda i RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) sopraelencati, lo sconto è previsto solo nel caso di apparecchiature complete di tutti i loro componenti;</p>	<p>frullatori / macina caffè / personal computer senza schermo / stampante / videocamera / fax domestico – e similari);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RAEE 5 fonti luminose (lampadine / neon corto e lungo – e similari);</li> <li>• Olio vegetale (oli di frittura – e similari);</li> <li>• Olio minerale (olio motore autoveicoli – e similari);</li> <li>• Accumulatori (batterie auto / batterie motociclo – e similari);</li> <li>• Ingombranti (ingombrante piccolo 5 kg, ingombrante medio 40 kg, ingombrante grande 80 kg);</li> </ul> <p>con la precisazione che per quanto riguarda i RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) sopraelencati, lo sconto è previsto solo nel caso di apparecchiature complete di tutti i loro componenti;</p> <p>d) con Deliberazione di Giunta comunale, a cui si rimanda, vengono definiti i punteggi da attribuire ad ogni categoria di</p>
---	---

<p>d) con Deliberazione di Giunta comunale, a cui si rimanda, vengono definiti i punteggi da attribuire ad ogni categoria di materiale nonché la corrispondenza tra punteggio e valore di sconto espresso in Euro, necessari per determinare le riduzioni da riconoscere ai contribuenti;</p> <p>e) in ogni caso, l'individuazione dei punteggi, e perciò il corrispondente valore in euro dello sconto, si dovrà attenere alla previsione di spesa annuale definita all'interno del Piano finanziario / Piano tariffario della TARI approvato con delibera consiliare;</p> <p>f) in ogni caso, il punteggio ottenuto può dare origine a riduzioni sino ad un massimo del 30% della Parte variabile della tariffa;</p> <p>g) le riduzioni spettano per anno d'imposta e non sono trasferibili su altri periodi di imposta;</p> <p>h) le riduzioni in ogni anno di imposta sono riconosciute a consuntivo sulla base dei punteggi accumulati dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno solare precedente a quello di imposta.</p>	<p>materiale nonché la corrispondenza tra punteggio e valore di sconto espresso in Euro, necessari per determinare le riduzioni da riconoscere ai contribuenti;</p> <p>e) in ogni caso, l'individuazione dei punteggi, e perciò il corrispondente valore in euro dello sconto, si dovrà attenere alla previsione di spesa annuale definita all'interno del Piano finanziario / Piano tariffario della TARI approvato con delibera consiliare;</p> <p>f) in ogni caso, il punteggio ottenuto può dare origine a riduzioni sino ad un massimo del 30% della Parte variabile della tariffa;</p> <p>g) le riduzioni spettano per anno d'imposta e non sono trasferibili su altri periodi di imposta;</p> <p>h) le riduzioni in ogni anno di imposta sono riconosciute a consuntivo sulla base dei punteggi accumulati dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno solare precedente a quello di imposta.</p> <p>4. Per le utenze domestiche e non domestiche, il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa (riduzione del 80% della tariffa) nei periodi di mancato svolgimento del</p>
--	---

<p>4. Per le utenze domestiche e non domestiche, il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa (riduzione del 80% della tariffa) nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.</p> <p>5. Sono esenti le utenze domestiche dei residenti o dei non residenti ricoverati permanentemente in strutture ospedaliere o di cura, a condizione che:</p> <p>a) venga presentata apposita richiesta con dichiarazione da cui risulti la dimora o la residenza presso la struttura di ricovero; l'esenzione decorre dalla data di presentazione della rispettiva dichiarazione e compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova dichiarazione, fino a che persistono le condizioni; allorché queste vengano a cessare, l'interessato già esentato deve presentare la dichiarazione di variazione;</p> <p>b) il motivo per l'esenzione deve essere comprovato con adeguata documentazione da allegare alla</p>	<p>servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.</p> <p>5. Sono esenti le utenze domestiche dei residenti o dei non residenti ricoverati permanentemente in strutture ospedaliere o di cura, a condizione che:</p> <p>a) venga presentata apposita richiesta con dichiarazione da cui risulti la dimora o la residenza presso la struttura di ricovero; l'esenzione decorre dalla data di presentazione della rispettiva dichiarazione e compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova dichiarazione, fino a che persistono le condizioni; allorché queste vengano a cessare, l'interessato già esentato deve presentare la dichiarazione di variazione;</p> <p>b) il motivo per l'esenzione deve essere comprovato con adeguata documentazione da allegare alla dichiarazione, indicante l'assoluta impossibilità per il</p>
--	---

<p>dichiarazione, indicante l'assoluta impossibilità per il soggetto di uscire da solo dalla struttura;</p> <p>c) l'abitazione non deve essere o venire occupata da altri soggetti, nemmeno in modo stagionale, discontinuo od occasionale;</p> <p>6. Per le utenze domestiche, la tariffa, sia nella parte fissa che in quella variabile, è ridotta del 50% a favore dei nuclei familiari, composti da una o massimo due persone, ambedue di età non inferiore ad anni 65, titolari di pensione minima, non in possesso di altri redditi all'infuori del reddito da fabbricato derivante dal possesso di una sola unità immobiliare ad uso civile abitazione occupata esclusivamente dal o dai richiedenti. Per beneficiare della riduzione deve essere presentata apposita dichiarazione entro il 30/9, e vale già per l'anno in corso, altrimenti decorre dall'anno successivo. La stessa dichiarazione vale anche per gli anni successivi in caso non ci siano variazioni. Allorché le condizioni per beneficiare della riduzione vengano a cessare, l'interessato deve presentare la dichiarazione di variazione. Il tributo decorrerà in modo pieno dall'anno successivo a quello in cui sono cessate le condizioni.</p> <p>7. Per le utenze domestiche, la tariffa, sia nella parte fissa che in quella variabile, è ridotta</p>	<p>soggetto di uscire da solo dalla struttura;</p> <p>c) l'abitazione non deve essere o venire occupata da altri soggetti, nemmeno in modo stagionale, discontinuo od occasionale;</p> <p>6. Per le utenze domestiche, la tariffa, sia nella parte fissa che in quella variabile, è ridotta del 50% a favore dei nuclei familiari, composti da una o massimo due persone, ambedue di età non inferiore ad anni 65, titolari di pensione minima, non in possesso di altri redditi all'infuori del reddito da fabbricato derivante dal possesso di una sola unità immobiliare ad uso civile abitazione occupata esclusivamente dal o dai richiedenti. Per beneficiare della riduzione deve essere presentata apposita dichiarazione entro il 30/9, e vale già per l'anno in corso, altrimenti decorre dall'anno successivo. La stessa dichiarazione vale anche per gli anni successivi in caso non ci siano variazioni. Allorché le condizioni per beneficiare della riduzione vengano a cessare, l'interessato deve presentare la dichiarazione di variazione. Il tributo decorrerà in modo pieno dall'anno successivo a quello in cui sono cessate le condizioni.</p> <p>7. Per le utenze domestiche, la tariffa, sia nella parte fissa che in quella variabile, è ridotta del 50%, a favore dei contribuenti che</p>
---	---

del 50%, a favore dei contribuenti che risultino avere l'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore o uguale a € 5.000, o del 25% se l'ISEE è compreso tra € 5.000 e € 7.500. Per usufruire del beneficio i contribuenti devono presentare un'apposita dichiarazione corredata della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU). Deve trattarsi dell'ultimo ISEE che è possibile da parte del contribuente avere a disposizione. Qualora vi sia una rilevante variazione nell'indicatore, è data facoltà al contribuente di presentare il calcolo dell'ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della presentazione, seguendo le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di ISEE. La dichiarazione di riduzione deve essere presentata ogni anno entro il 30/9, e vale già per l'anno in corso.

8. Per le utenze domestiche è concessa l'esenzione, in casi del tutto eccezionali, con esplicita e motivata richiesta del contribuente e con segnalazione da parte dei Servizi sociali, per soggetti loro assistiti con un estremo disagio di tipo economico / sociale. La richiesta, corredata di formale attestazione dell'Assistente sociale, deve essere presentata ogni anno entro il 30/9, e vale già per l'anno in corso. Al fine di beneficiare dell'esenzione, tali soggetti

risultino avere l'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore o uguale a € 5.000, o del 25% se l'ISEE è compreso tra € 5.000 e € 7.500. Per usufruire del beneficio i contribuenti devono presentare un'apposita dichiarazione corredata della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU). Deve trattarsi dell'ultimo ISEE che è possibile da parte del contribuente avere a disposizione. Qualora vi sia una rilevante variazione nell'indicatore, è data facoltà al contribuente di presentare il calcolo dell'ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della presentazione, seguendo le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di ISEE. La dichiarazione di riduzione deve essere presentata ogni anno entro il 30/9, e vale già per l'anno in corso.

8. Per le utenze domestiche è concessa l'esenzione, in casi del tutto eccezionali, con esplicita e motivata richiesta del contribuente e con segnalazione da parte dei Servizi sociali, per soggetti loro assistiti con un estremo disagio di tipo economico / sociale. La richiesta, corredata di formale attestazione dell'Assistente sociale, deve essere presentata ogni anno entro il 30/9, e vale già per l'anno in corso. Al fine di beneficiare dell'esenzione, tali soggetti devono avere un ISEE comunque di valore

<p>devono avere un ISEE comunque di valore inferiore/uguale a € 5.000.</p> <p>9. Per le utenze non domestiche, la tariffa, sia nella parte fissa che in quella variabile, relativamente ai locali/aree di seguito indicati, è ridotta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) del 50 % per le istituzioni scolastiche private;</li> <li>b) del 10 % per i ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub;</li> <li>c) del 10 % per i bar, caffè, pasticcerie, gelaterie;</li> <li>d) del 40 % per gli orto-frutta, pescherie, fiori e piante.</li> </ul> <p>10. Sono esenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) i locali e le aree in cui il possesso, l'occupazione, la detenzione, avviene direttamente dal Comune, dove cioè soggetto passivo e attivo del tributo coincidono, e pertanto l'obbligazione si estingue per confusione in base all'art. 1253 c.c.;</li> <li>b) i locali e le aree di proprietà del Comune e non, in cui si svolgono, dietro apposite convenzioni / concessioni sottoscritte col Comune, attività sportive, attività di cinema / teatro, servizi del Comune dati in affidamento a soggetti terzi, a meno che nelle convenzioni / concessioni le parti non dispongano diversamente.</li> </ul> <p>11. Per le utenze non domestiche, i soggetti che</p>	<p>inferiore/uguale a € 5.000.</p> <p>9. Per le utenze non domestiche, la tariffa, sia nella parte fissa che in quella variabile, relativamente ai locali/aree di seguito indicati, è ridotta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) del 50 % per le istituzioni scolastiche private;</li> <li>b) del 10 % per i ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub;</li> <li>c) del 10 % per i bar, caffè, pasticcerie, gelaterie;</li> <li>d) del 40 % per gli orto-frutta, pescherie, fiori e piante.</li> </ul> <p>10. Sono esenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) i locali e le aree in cui il possesso, l'occupazione, la detenzione, avviene direttamente dal Comune, dove cioè soggetto passivo e attivo del tributo coincidono, e pertanto l'obbligazione si estingue per confusione in base all'art. 1253 c.c.;</li> <li>b) i locali e le aree di proprietà del Comune e non, in cui si svolgono, dietro apposite convenzioni / concessioni sottoscritte col Comune, attività sportive, attività di cinema / teatro, servizi del Comune dati in affidamento a soggetti terzi, a meno che nelle convenzioni / concessioni le parti non dispongano diversamente.</li> </ul> <p>11. Per le utenze non domestiche, i soggetti che esercitano, a titolo principale, attività di bar</p>
---	--

esercitano, a titolo principale, attività di bar o attività di commercio al dettaglio di prodotti del tabacco, che dichiarano al Comune di non avere installato, di non installare o di aver disinstallato apparecchi di video poker, slot machine, videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro, è applicata una riduzione del 50 % sulla parte fissa e variabile della tariffa del tributo. Tale riduzione si applica anche ai circoli ricreativi limitatamente alla parte di superficie destinata ad attività di tipo bar con somministrazione. Sono in ogni caso escluse le utenze che non possono, per legge, installare impianti. La riduzione è concessa annualmente dietro presentazione di una dichiarazione della sussistenza dei requisiti di cui sopra, da presentare al Comune, a pena di decadenza, entro il 30/9; in caso di disinstallazione di impianti, la riduzione decorre dalla data di presentazione al Comune della relativa dichiarazione. Quando cessano le condizioni che hanno permesso di beneficiare della riduzione, il beneficiario è tenuto a comunicare tale variazione: gli effetti della cessazione decorrono dalla data in cui è intervenuta la variazione.

12. A favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico è concessa una riduzione pari al 25 % per la quota variabile della tariffa. Per

o attività di commercio al dettaglio di prodotti del tabacco, che dichiarano al Comune di non avere installato, di non installare o di aver disinstallato apparecchi di video poker, slot machine, videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro, è applicata una riduzione del 50 % sulla parte fissa e variabile della tariffa del tributo. Tale riduzione si applica anche ai circoli ricreativi limitatamente alla parte di superficie destinata ad attività di tipo bar con somministrazione. Sono in ogni caso escluse le utenze che non possono, per legge, installare impianti. La riduzione è concessa annualmente dietro presentazione di una dichiarazione della sussistenza dei requisiti di cui sopra, da presentare al Comune, a pena di decadenza, entro il 30/9; in caso di disinstallazione di impianti, la riduzione decorre dalla data di presentazione al Comune della relativa dichiarazione. Quando cessano le condizioni che hanno permesso di beneficiare della riduzione, il beneficiario è tenuto a comunicare tale variazione: gli effetti della cessazione decorrono dalla data in cui è intervenuta la variazione.

12. A favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico è concessa una riduzione pari al 25 % per la quota variabile della tariffa. Per beneficiare della riduzione il contribuente è



<p>beneficiare della riduzione il contribuente è tenuto alla presentazione, a pena di decadenza, di apposita dichiarazione al soggetto gestore, su moduli appositamente predisposti, con documentazione fotografica allegata del luogo ove si svolge il compostaggio e della compostiera utilizzata. Quando cessano le condizioni che hanno permesso di beneficiare della riduzione, il beneficiario è tenuto a comunicare tale variazione e gli effetti della cessazione decorrono dalla data in cui è intervenuta la variazione. L'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento viene sottoposta a controlli periodici annuali da parte del Comune ovvero da parte del soggetto gestore a seguito di richiesta da parte del Comune. I controlli riguardano ogni soggetto interessato ovvero sono svolti a campione; a seguito dei controlli operati dal gestore viene inviato resoconto al Comune. Nel caso venga rilevato il non corretto svolgimento dell'attività di compostaggio viene revocata l'agevolazione tariffaria.</p>	<p>tenuto alla presentazione, a pena di decadenza, di apposita dichiarazione al soggetto gestore, su moduli appositamente predisposti, con documentazione fotografica allegata del luogo ove si svolge il compostaggio e della compostiera utilizzata. Quando cessano le condizioni che hanno permesso di beneficiare della riduzione, il beneficiario è tenuto a comunicare tale variazione e gli effetti della cessazione decorrono dalla data in cui è intervenuta la variazione. L'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento viene sottoposta a controlli periodici annuali da parte del Comune ovvero da parte del soggetto gestore a seguito di richiesta da parte del Comune. I controlli riguardano ogni soggetto interessato ovvero sono svolti a campione; a seguito dei controlli operati dal gestore viene inviato resoconto al Comune. Nel caso venga rilevato il non corretto svolgimento dell'attività di compostaggio viene revocata l'agevolazione tariffaria.</p>
--	--

TESTO CON MODIFICHE	TESTO RIFORMULATO DEFINITIVO
<p><b>Art. 8-bis. Agevolazioni per l'avvio al recupero totale dei rifiuti urbani – uscita dal servizio pubblico per le utenze non domestiche</b></p>	<p>Art. 8-bis. Agevolazioni per l'avvio al recupero totale dei rifiuti urbani – uscita dal servizio pubblico per le utenze non domestiche</p> <p>1. Le utenze non domestiche, ai sensi</p>

<p><b>1. Le utenze non domestiche, ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis e dell'art. 238 comma 10 del D. Lgs. n. 152/2006, possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.</b></p>	<p>dell'art. 198 comma 2-bis e dell'art. 238 comma 10 del D. Lgs. n. 152/2006, possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.</p>
<p><b>2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.</b></p>	<p>2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.</p>
<p><b>3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.</b></p>	<p>3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.</p>
<p><b>4. Per consentire la corretta</b></p>	<p>4. Per consentire la corretta</p>

**programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al presente articolo e quindi conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, devono darne comunicazione preventiva, al gestore del servizio rifiuti ovvero al Comune, di norma via PEC, entro il 30/6 di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.**

- 5. Per comunicare la scelta di cui al comma 4, l'utente è tenuto alla presentazione di una specifica comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata**

programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al presente articolo e quindi conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, devono darne comunicazione preventiva, al gestore del servizio rifiuti ovvero al Comune, di norma via PEC, entro il 30/6 di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

5. Per comunicare la scelta di cui al comma 4, l'utente è tenuto alla presentazione di una specifica comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i

<p><b>idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.</b></p> <p><b>6. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.</b></p> <p><b>7. Ricevuta la comunicazione, il gestore del servizio rifiuti si attiverà ai fini del distacco dal servizio pubblico.</b></p> <p><b>8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo al gestore del servizio rifiuti ovvero al Comune, di norma via PEC, fatte salve ulteriori indicazioni, entro il 30/6 di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.</b></p> <p><b>9. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, da presentare al gestore del servizio rifiuti ovvero al Comune, di</b></p>	<p>soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.</p> <p>6. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.</p> <p>7. Ricevuta la comunicazione, il gestore del servizio rifiuti si attiverà ai fini del distacco dal servizio pubblico.</p> <p>8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo al gestore del servizio rifiuti ovvero al Comune, di norma via PEC, fatte salve ulteriori indicazioni, entro il 30/6 di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.</p> <p>9. L'esclusione della parte variabile della</p>
---	--

**norma via PEC, a pena di decadenza, con le modalità ed entro i termini indicati al comma 10.**

**10. Entro il 31/1 di ciascun anno l'utenza non domestica, che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al gestore del servizio rifiuti ovvero al Comune, di norma via PEC – fatte salve ulteriori indicazioni – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente, allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.**

**11. Il Comune ha facoltà di effettuare, anche tramite il gestore del servizio pubblico o altri soggetti, controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.**

tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, da presentare al gestore del servizio rifiuti ovvero al Comune, di norma via PEC, a pena di decadenza, con le modalità ed entro i termini indicati al comma 10.

10. Entro il 31/1 di ciascun anno l'utenza non domestica, che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al gestore del servizio rifiuti ovvero al Comune, di norma via PEC – fatte salve ulteriori indicazioni – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente, allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

11. Il Comune ha facoltà di effettuare, anche tramite il gestore del servizio pubblico o altri soggetti, controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno

<p><b>12. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente Regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, si provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.</b></p>	<p>sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.</p> <p>12. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente Regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, si provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.</p>
---	--

TESTO CON MODIFICHE	TESTO RIFORMULATO DEFINITIVO
<p>Art. 10. Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni</p> <p>1. Le riduzioni/agevolazioni tariffarie indicate nel presente Regolamento, <i>non sono cumulabili tra loro. Nel caso di più riduzioni/agevolazioni, si applicherà quella più favorevole.</i> <b>ottenibili anche cumulativamente, su base annua, non possono superare la soglia del 80% del tributo complessivo dovuto, ad eccezione del caso in cui l'unica riduzione/agevolazione ottenibile superi tale soglia.</b></p>	<p>Art. 10. Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni</p> <p>1. Le riduzioni/agevolazioni tariffarie indicate nel presente Regolamento, ottenibili anche cumulativamente, su base annua, non possono superare la soglia del 80% del tributo complessivo dovuto, ad eccezione del caso in cui l'unica riduzione/agevolazione ottenibile superi tale soglia.</p>

TESTO CON MODIFICHE	TESTO RIFORMULATO DEFINITIVO
<p>Art. 12. Tariffe del tributo</p> <p>1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno nel quale si realizza il presupposto per la sua applicazione. In generale, l'obbligazione tributaria rispettivamente decorre e cessa il giorno in cui inizia e termina l'occupazione, la detenzione, il possesso. Analogamente, le variazioni intervenute nel corso dell'anno producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il contribuente deve presentare la dichiarazione di inizio, cessazione, variazione, nei modi e termini indicati dalla legge e dal presente Regolamento.</p> <p>2. La Tassa sui rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani <i>e assimilati</i>. I costi del servizio, determinati avendo riguardo alle componenti e alle classificazioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono preventivati e definiti ogni anno nel Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani <i>e assimilati</i>. Il Piano finanziario viene redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, e</p>	<p>Art. 12. Tariffe del tributo</p> <p>1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno nel quale si realizza il presupposto per la sua applicazione. In generale, l'obbligazione tributaria rispettivamente decorre e cessa il giorno in cui inizia e termina l'occupazione, la detenzione, il possesso. Analogamente, le variazioni intervenute nel corso dell'anno producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il contribuente deve presentare la dichiarazione di inizio, cessazione, variazione, nei modi e termini indicati dalla legge e dal presente Regolamento.</p> <p>2. La Tassa sui rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani. I costi del servizio, determinati avendo riguardo alle componenti e alle classificazioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono preventivati e definiti ogni anno nel Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il Piano finanziario viene redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, e viene</p>

<p>viene approvato dall'autorità competente in materia secondo le disposizioni legislative vigenti. Tutti gli uffici comunali interessati, per quanto di propria competenza, sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del Piano finanziario complessivo, in modo da ricomprendere, tra gli altri, tutti quei i costi sostenuti direttamente dall'Ente, che rientrano tra i costi da considerare secondo il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.</p> <p>3. Le tariffe sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Le tariffe sono determinate sulla base del Piano finanziario complessivo, tale da ricomprendere tutti i costi anche direttamente sostenuti dall'Ente.</p> <p>4. La deliberazione di Consiglio Comunale con cui vengono determinate le tariffe, anche se successiva all'inizio dell'esercizio, purché approvata entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è approvata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.</p>	<p>approvato dall'autorità competente in materia secondo le disposizioni legislative vigenti. Tutti gli uffici comunali interessati, per quanto di propria competenza, sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del Piano finanziario complessivo, in modo da ricomprendere, tra gli altri, tutti quei i costi sostenuti direttamente dall'Ente, che rientrano tra i costi da considerare secondo il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.</p> <p>3. Le tariffe sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Le tariffe sono determinate sulla base del Piano finanziario complessivo, tale da ricomprendere tutti i costi anche direttamente sostenuti dall'Ente.</p> <p>4. La deliberazione di Consiglio Comunale con cui vengono determinate le tariffe, anche se successiva all'inizio dell'esercizio, purché approvata entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è approvata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.</p>
---	---



--	--

TESTO CON MODIFICHE	TESTO RIFORMULATO DEFINITIVO
<p>Art. 13. Riscossione</p> <p>1. Il Comune riscuote annualmente la Tassa sui rifiuti, dovuta in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, avviso/invito di pagamento che specifica, per ogni utenza, le somme dovute a titolo di tassa e di tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504.</p> <p>2. Di regola l'ammontare complessivo del tributo viene suddiviso in n. 2 rate aventi le seguenti scadenze:</p> <p>a) 1° rata - <u>31 luglio</u> <b>30 aprile</b>: è liquidato l'eventuale saldo/conguaglio positivo o negativo dell'anno precedente, e l'acconto relativo al periodo gennaio-giugno;</p> <p>b) 2° rata - <u>30 novembre</u> <b>2 dicembre</b>: è liquidato l'acconto relativo al periodo luglio-dicembre <b>ed eventuale saldo/conguaglio tariffario relativamente alla rata di acconto e annuo</b>;</p> <p>In deroga alla presente disposizione, in ogni caso con deliberazione di Consiglio Comunale, è facoltà del Comune variare la scadenza ovvero il numero delle rate di versamento a valere soltanto per l'anno di imposta cui si riferisce il tributo stesso. <u>Nel</u></p>	<p>Art. 13. Riscossione</p> <p>1. Il Comune riscuote annualmente la Tassa sui rifiuti, dovuta in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, avviso/invito di pagamento che specifica, per ogni utenza, le somme dovute a titolo di tassa e di tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504.</p> <p>2. Di regola l'ammontare complessivo del tributo viene suddiviso in n. 2 rate aventi le seguenti scadenze:</p> <p>a) 1° rata - 30 aprile: è liquidato l'eventuale saldo/conguaglio positivo o negativo dell'anno precedente, e l'acconto relativo al periodo gennaio-giugno;</p> <p>b) 2° rata - 2 dicembre: è liquidato l'acconto relativo al periodo luglio-dicembre ed eventuale saldo/conguaglio tariffario relativamente alla rata di acconto e annuo;</p> <p>In deroga alla presente disposizione, in ogni caso con deliberazione di Consiglio Comunale, è facoltà del Comune variare la scadenza ovvero il numero delle rate di versamento a valere soltanto per l'anno di imposta cui si riferisce il tributo stesso. Di</p>

caso in cui entro 60 gg antecedenti la scadenza prevista per la prima rata non siano state ancora approvate le tariffe per l'anno di competenza è possibile liquidare la prima rata di acconto utilizzando le tariffe e i criteri previsti per l'anno precedente; successivamente, ad avvenuta approvazione delle tariffe per l'anno di competenza, sarà operato un conguaglio. **Di**

**norma, il versamento della prima rata di acconto è effettuato con le tariffe approvate dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata di acconto ed eventuale saldo/conguaglio è effettuato con le tariffe approvate dell'anno in corso, salvo diversamente disposto e nel rispetto dei dettami normativi di volta in volta vigenti.**

3. L'importo minimo di versamento del tributo è pari a 12 euro su base annua, salvo quanto previsto in tema di tributo giornaliero.
4. Il tributo è versato al Comune tramite modello di pagamento unificato F24 di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, da allegarsi al prospetto di liquidazione. **Si osservano i dettami normativi di volta in volta vigenti qualora prevedano altre forme alternative o diverse di pagamento.**

norma, il versamento della prima rata di acconto è effettuato con le tariffe approvate dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata di acconto ed eventuale saldo/conguaglio è effettuato con le tariffe approvate dell'anno in corso, salvo diversamente disposto e nel rispetto dei dettami normativi di volta in volta vigenti.

3. L'importo minimo di versamento del tributo è pari a 12 euro su base annua, salvo quanto previsto in tema di tributo giornaliero.
4. Il tributo è versato al Comune tramite modello di pagamento unificato F24 di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, da allegarsi al prospetto di liquidazione. Si osservano i dettami normativi di volta in volta vigenti qualora prevedano altre forme alternative o diverse di pagamento.

TESTO CON MODIFICHE	TESTO RIFORMULATO DEFINITIVO
<p>Art. 14. Dichiarazione</p> <p>1. In generale, i soggetti passivi, che realizzano il presupposto per l'applicazione del tributo, devono dichiarare ogni circostanza rilevante per la sua applicazione, e, in particolare, l'inizio, la variazione/modificazione, la cessazione dell'utenza.</p> <p>2. Al fine di ottenere le riduzioni e le agevolazioni di cui al presente Regolamento occorre presentare dichiarazione, salvo diversamente disposto. Analogamente, occorre presentare dichiarazione in caso del modificarsi ovvero del venir meno delle condizioni per averne diritto.</p> <p>3. La dichiarazione generalmente deve essere presentata:</p> <p>a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia anagrafica (nel caso di residenti), dall'occupante a qualsiasi titolo (nel caso di non residenti);</p> <p>b) per le utenze non domestiche: dal soggetto titolare/responsabile dell'attività, o dal legale rappresentate di una persona giuridica;</p> <p>c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati: dal gestore dei servizi comuni, ferma restando la possibilità che possa essere prodotta dai singoli occupanti o detentori per quanto riguarda i locali e</p>	<p>Art. 14. Dichiarazione</p> <p>1. In generale, i soggetti passivi, che realizzano il presupposto per l'applicazione del tributo, devono dichiarare ogni circostanza rilevante per la sua applicazione, e, in particolare, l'inizio, la variazione/modificazione, la cessazione dell'utenza.</p> <p>2. Al fine di ottenere le riduzioni e le agevolazioni di cui al presente Regolamento occorre presentare dichiarazione, salvo diversamente disposto. Analogamente, occorre presentare dichiarazione in caso del modificarsi ovvero del venir meno delle condizioni per averne diritto.</p> <p>3. La dichiarazione generalmente deve essere presentata:</p> <p>a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia anagrafica (nel caso di residenti), dall'occupante a qualsiasi titolo (nel caso di non residenti);</p> <p>b) per le utenze non domestiche: dal soggetto titolare/responsabile dell'attività, o dal legale rappresentate di una persona giuridica;</p> <p>c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati: dal gestore dei servizi comuni, ferma restando la possibilità che</p>

<p>le aree scoperte in uso esclusivo.</p> <p>4. Se i soggetti che generalmente dovrebbero provvedere non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri possessori, occupanti, detentori, in quanto vale il vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.</p> <p>5. La dichiarazione deve essere debitamente sottoscritta. Va presentata utilizzando gli appositi modelli predisposti, da compilare in ogni loro parte, e pertanto deve contenere l'indicazione degli elementi e i dati richiesti dai modelli stessi.</p> <p>6. La dichiarazione deve essere alternativamente presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) direttamente all'Ufficio Tributi o, per tramite, all'Ufficio Protocollo, o all'Ufficio Relazioni per il Pubblico, che avranno cura di farla pervenire all'Ufficio Tributi;</li> <li>b) per posta al Comune, spedita tramite raccomandata con avviso di ricevimento;</li> <li>c) in via telematica per posta elettronica certificata all'indirizzo PEC del Comune;</li> <li>d) via fax al numero di fax dell'Ufficio Tributi ovvero del Comune (farà fede il rapportino</li> </ul>	<p>possa essere prodotta dai singoli occupanti o detentori per quanto riguarda i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.</p> <p>4. Se i soggetti che generalmente dovrebbero provvedere non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri possessori, occupanti, detentori, in quanto vale il vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.</p> <p>5. La dichiarazione deve essere debitamente sottoscritta. Va presentata utilizzando gli appositi modelli predisposti, da compilare in ogni loro parte, e pertanto deve contenere l'indicazione degli elementi e i dati richiesti dai modelli stessi.</p> <p>6. La dichiarazione deve essere alternativamente presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) direttamente all'Ufficio Tributi o, per tramite, all'Ufficio Protocollo, o all'Ufficio Relazioni per il Pubblico, che avranno cura di farla pervenire all'Ufficio Tributi;</li> <li>b) per posta al Comune, spedita tramite raccomandata con avviso di ricevimento;</li> <li>c) in via telematica per posta elettronica certificata all'indirizzo PEC del Comune;</li> <li>d) via fax al numero di fax</li> </ul>
--	---

<p>di ricevimento del fax).</p> <p>Nel caso di affidamento a terzi della riscossione della Tassa sui rifiuti la dichiarazione deve essere presentata al soggetto affidatario, con le stesse modalità di trasmissione sopra indicate.</p> <p>A seguito della presentazione della dichiarazione viene rilasciata apposita ricevuta.</p> <p>7. La dichiarazione d’inizio del possesso, occupazione, detenzione – dichiarazione originaria – deve essere presentata entro il 30/6 dell’anno successivo alla data d’inizio, ed ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni rimangano invariate e non consegua un diverso ammontare del tributo.</p> <p>Posto il suddetto termine del 30/6, al fine di evitare omissioni o ritardi nella presentazione della dichiarazione, che possono comportare sanzioni al contribuente, è comunque buona pratica presentare la dichiarazione con solerzia almeno entro 30 giorni dalla data d’inizio del possesso, occupazione, detenzione.</p> <p>8. E’ considerata alla stessa stregua della dichiarazione iniziale di cui al comma 7, e deve essere presentata entro gli stessi termini, la dichiarazione di variazione, dovuta per modificazioni nel corso dell’anno, di locali ed aree, in aggiunta, o comunque diversi, o perché diversamente</p>	<p>dell’Ufficio Tributi ovvero del Comune (farà fede il rapportino di ricevimento del fax).</p> <p>Nel caso di affidamento a terzi della riscossione della Tassa sui rifiuti la dichiarazione deve essere presentata al soggetto affidatario, con le stesse modalità di trasmissione sopra indicate.</p> <p>A seguito della presentazione della dichiarazione viene rilasciata apposita ricevuta.</p> <p>7. La dichiarazione d’inizio del possesso, occupazione, detenzione – dichiarazione originaria – deve essere presentata entro il 30/6 dell’anno successivo alla data d’inizio, ed ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni rimangano invariate e non consegua un diverso ammontare del tributo.</p> <p>Posto il suddetto termine del 30/6, al fine di evitare omissioni o ritardi nella presentazione della dichiarazione, che possono comportare sanzioni al contribuente, è comunque buona pratica presentare la dichiarazione con solerzia almeno entro 30 giorni dalla data d’inizio del possesso, occupazione, detenzione.</p> <p>8. E’ considerata alla stessa stregua della</p>
---	--

<p>utilizzati, rispetto a quelli per i quali il contribuente è iscritto, tali da comportare un diverso ammontare del tributo.</p> <p>9. La cessazione, totale o parziale, del possesso, occupazione, detenzione, di locali ed aree, deve essere dichiarata entro gli stessi termini di cui al comma 7. La cessazione può essere operata anche d'ufficio nei riguardi di coloro che possedevano, occupavano, detenevano, locali ed aree per i quali è stata presentata una nuova dichiarazione d'utenza, o ne si è accertata d'ufficio la cessazione, anche attraverso le movimentazioni presenti in anagrafe ovvero in CCIAA.</p> <p>10. In generale, la dichiarazione relativa alle utenze domestiche deve contenere, a seconda dei casi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) del dichiarante, solitamente l'intestatario della scheda anagrafica di famiglia, o uno dei componenti, e il numero dei soggetti occupanti l'utenza se diverso dall'anagrafe;</li> <li>b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale), e il numero dei soggetti occupanti di fatto l'utenza;</li> <li>c) l'ubicazione, specificando anche il</li> </ol>	<p>dell'anno, di locali ed aree, in aggiunta, o comunque diversi, o perché diversamente utilizzati, rispetto a quelli per i quali il contribuente è iscritto, tali da comportare un diverso ammontare del tributo.</p> <p>9. La cessazione, totale o parziale, del possesso, occupazione, detenzione, di locali ed aree, deve essere dichiarata entro gli stessi termini di cui al comma 7. La cessazione può essere operata anche d'ufficio nei riguardi di coloro che possedevano, occupavano, detenevano, locali ed aree per i quali è stata presentata una nuova dichiarazione d'utenza, o ne si è accertata d'ufficio la cessazione, anche attraverso le movimentazioni presenti in anagrafe ovvero in CCIAA.</p> <p>10. In generale, la dichiarazione relativa alle utenze domestiche deve contenere, a seconda dei casi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) del dichiarante, solitamente l'intestatario della scheda anagrafica di famiglia, o uno dei componenti, e il numero dei soggetti occupanti l'utenza se diverso dall'anagrafe;</li> <li>b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale), e il numero dei soggetti occupanti di fatto l'utenza;</li> </ol>
---	--

<p>numero civico e, se esistente, il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;</p> <p>d) la superficie dei locali e delle aree, in particolare quella imponibile;</p> <p>e) la data in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione, la detenzione, la data in cui è intervenuta la variazione, la cessazione; per i soggetti residenti, ove non venga dichiarato alcunché dal contribuente, verificate le condizioni si possono considerare le date prese dalle movimentazioni in anagrafe;</p> <p>f) nel caso di richieste di riduzione ovvero agevolazioni, la sussistenza dei presupposti per la loro fruizione, ovvero la variazione o il venir meno degli stessi.</p> <p>11.In generale, la dichiarazione relativa alle utenze non domestiche deve contenere, a seconda dei casi:</p> <p>a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione, ragione sociale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione, codice fiscale, partita IVA, codice ATECO dell'attività, oggetto o descrizione dell'attività, sede legale);</p> <p>b) i dati identificativi del soggetto dichiarante, legale rappresentante, titolare/responsabile dell'attività (dati</p>	<p>c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e, se esistente, il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;</p> <p>d) la superficie dei locali e delle aree, in particolare quella imponibile;</p> <p>e) la data in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione, la detenzione, la data in cui è intervenuta la variazione, la cessazione; per i soggetti residenti, ove non venga dichiarato alcunché dal contribuente, verificate le condizioni si possono considerare le date prese dalle movimentazioni in anagrafe;</p> <p>f) nel caso di richieste di riduzione ovvero agevolazioni, la sussistenza dei presupposti per la loro fruizione, ovvero la variazione o il venir meno degli stessi.</p> <p>11.In generale, la dichiarazione relativa alle utenze non domestiche deve contenere, a seconda dei casi:</p> <p>a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione, ragione sociale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione, codice fiscale, partita IVA, codice ATECO dell'attività, oggetto o descrizione dell'attività, sede legale);</p> <p>b) i dati identificativi del soggetto dichiarante, legale rappresentante, titolare/responsabile dell'attività (dati</p>
---	--

<p>anagrafici, residenza, codice fiscale);</p> <p>c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e, se esistente, il numero dell'interno, la superficie imponibile, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;</p> <p>d) le parti dei locali e delle aree dove si formano rifiuti speciali <u>non assimilati</u>, ovvero dove vi è un uso promiscuo di produzione di rifiuti urbani/<u>assimilati</u> e rifiuti speciali <u>non assimilati</u>;</p> <p>e) la data in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione, la detenzione, la data in cui è intervenuta la variazione, la cessazione; nel caso non venga dichiarato alcunché dal contribuente, verificate le condizioni si possono considerare, quando presenti, le date prese dalle movimentazioni in CCIAA, dagli atti del Registro, ovvero dall'Anagrafe tributaria;</p> <p>f) nel caso di richieste di riduzione ovvero agevolazioni, la sussistenza dei presupposti per la loro fruizione, ovvero la variazione o il venir meno degli stessi.</p> <p>12.Al fine di desumere la superficie dei locali/aree e gli altri dati significativi per il corretto calcolo del tributo, la planimetria catastale costituisce elemento di prova. E' possibile fornire altresì prova dei locali/aree occupati mediante altra idonea</p>	<p>anagrafici, residenza, codice fiscale);</p> <p>c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e, se esistente, il numero dell'interno, la superficie imponibile, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;</p> <p>d) le parti dei locali e delle aree dove si formano rifiuti speciali, ovvero dove vi è un uso promiscuo di produzione di rifiuti urbani e rifiuti speciali;</p> <p>e) la data in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione, la detenzione, la data in cui è intervenuta la variazione, la cessazione; nel caso non venga dichiarato alcunché dal contribuente, verificate le condizioni si possono considerare, quando presenti, le date prese dalle movimentazioni in CCIAA, dagli atti del Registro, ovvero dall'Anagrafe tributaria;</p> <p>f) nel caso di richieste di riduzione ovvero agevolazioni, la sussistenza dei presupposti per la loro fruizione, ovvero la variazione o il venir meno degli stessi.</p> <p>12.Al fine di desumere la superficie dei locali/aree e gli altri dati significativi per il corretto calcolo del tributo, la planimetria catastale costituisce elemento di prova. E' possibile fornire altresì prova dei locali/aree occupati mediante altra idonea documentazione da cui si possa desumere la</p>
--	---



documentazione da cui si possa desumere la superficie imponibile, come il contratto di locazione, di affitto, dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato iscritto ad Albo professionale, o altro atto o documento in cui venga esplicitata. In caso di rifiuti speciali e di assimilazione come documentazione si possono produrre i registri/formulari rifiuti, MUD, o altra analoga dove si comprovi la produzione di rifiuti speciali non assimilati con i relativi codici di identificazione.

13.Gli eredi ovvero gli occupanti, che continuano a possedere, occupare, ovvero detenere i locali già assoggettati al tributo a carico del de cuius ovvero dell'occupante deceduto, hanno l'obbligo formale di presentare la dichiarazione di variazione/volturazione. E' possibile effettuare variazioni/volturazioni d'ufficio agli eredi ovvero agli altri occupanti, intendendosi in quest'ultimo caso solitamente l'intestatario della scheda anagrafica di famiglia.

14.In un'ottica collaborativa, gli uffici comunali competenti, anche se in Unione di Comuni, quando ne ricorrono i presupposti, in occasione di richiesta, variazione, cessazione di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni, e simili, invitano i contribuenti a prendere contatti con l'Ufficio preposto alla gestione della

superficie imponibile, come il contratto di locazione, di affitto, dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato iscritto ad Albo professionale, o altro atto o documento in cui venga esplicitata. In caso di rifiuti speciali come documentazione si possono produrre i registri/formulari rifiuti, MUD, o altra analoga dove si comprovi la produzione di rifiuti speciali con i relativi codici di identificazione.

13.Gli eredi ovvero gli occupanti, che continuano a possedere, occupare, ovvero detenere i locali già assoggettati al tributo a carico del de cuius ovvero dell'occupante deceduto, hanno l'obbligo formale di presentare la dichiarazione di variazione/volturazione. E' possibile effettuare variazioni/volturazioni d'ufficio agli eredi ovvero agli altri occupanti, intendendosi in quest'ultimo caso solitamente l'intestatario della scheda anagrafica di famiglia.

14.In un'ottica collaborativa, gli uffici comunali competenti, anche se in Unione di Comuni, quando ne ricorrono i presupposti, in occasione di richiesta, variazione, cessazione di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni, e simili, invitano i contribuenti a prendere contatti con l'Ufficio preposto alla gestione della riscossione della Tassa sui rifiuti, ovvero a presentare la dichiarazione nei termini

<p>riscossione della Tassa sui rifiuti, ovvero a presentare la dichiarazione nei termini previsti; all'uopo, in caso di nuove residenze e variazioni anagrafiche interne, ovvero per pratiche edilizie che comportano nuova o un cambiamento di superficie imponibile, detti uffici consegnano al contribuente il modulo di dichiarazione da compilare. Resta comunque fermo l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detti inviti.</p>	<p>previsti; all'uopo, in caso di nuove residenze e variazioni anagrafiche interne, ovvero per pratiche edilizie che comportano nuova o un cambiamento di superficie imponibile, detti uffici consegnano al contribuente il modulo di dichiarazione da compilare. Resta comunque fermo l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detti inviti.</p>
--	--

TESTO CON MODIFICHE	TESTO RIFORMULATO DEFINITIVO
<p>Art. 15. Tributo giornaliero</p> <p>1. Il tributo si applica, in base a tariffa giornaliera, ai soggetti che occupano, o detengono, temporaneamente per l'esercizio di una attività, ossia per periodi inferiori a n. 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, anche abusivamente, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio. <b>Per effetto dell'art. 1 della L. n. 160/2019 comma 838, fanno eccezione e pertanto il tributo non si applica alle occupazioni temporanee di cui al comma 842 di aree e spazi destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate che sono soggetti al canone di cui al comma 837.</b> Superati i n. 183 giorni</p>	<p>Art. 15. Tributo giornaliero</p> <p>1. Il tributo si applica, in base a tariffa giornaliera, ai soggetti che occupano, o detengono, temporaneamente per l'esercizio di una attività, ossia per periodi inferiori a n. 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, anche abusivamente, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio. Per effetto dell'art. 1 della L. n. 160/2019 comma 838, fanno eccezione e pertanto il tributo non si applica alle occupazioni temporanee di cui al comma 842 di aree e spazi destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate che sono soggetti al canone di cui al comma 837. Superati i n. 183 giorni si</p>

<p>si rendono applicabili le disposizioni sulla tariffa annuale del tributo.</p> <p>2. La misura tariffaria giornaliera è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale maggiorata del 60 % relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica (parte fissa e parte variabile). La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorni di occupazione.</p> <p>3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani <u>e assimilati</u>.</p> <p>4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la Tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), o per il relativo alternativo Canone (COSAP), o per l'Imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa, ovvero in generale per altra analoga imposizione alternativa, in ogni caso secondo quanto disposto dalle legge di volta in volta vigente.</p> <p>5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il</p>	<p>rendono applicabili le disposizioni sulla tariffa annuale del tributo.</p> <p>2. La misura tariffaria giornaliera è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale maggiorata del 60 % relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica (parte fissa e parte variabile). La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorni di occupazione.</p> <p>3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.</p> <p>4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la Tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), o per il relativo alternativo Canone (COSAP), o per l'Imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa, ovvero in generale per altra analoga imposizione alternativa, in ogni caso secondo quanto disposto dalle legge di volta in volta vigente.</p> <p>5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della la Tassa di occupazione</p>
--	---

<p>pagamento della la Tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche/Canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, ovvero in generale di altra analoga imposizione alternativa, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo, e l'obbligazione al pagamento sorge nel momento stesso in cui si realizza l'occupazione.</p> <p>6. Il tributo giornaliero di smaltimento non si applica nei casi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) occupazione di area pubblica per meno di due ore giornaliere;</li> <li>b) occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi familiari, anche se di durata superiore a quella indicata dalla lettera a);</li> <li>c) occupazione di area pubblica per soste fino a due ore effettuate da esercenti il commercio ambulante itinerante.</li> </ul> <p>7. La corresponsione del tributo giornaliero riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento/recupero dei rifiuti formatisi all'interno dei locali o sulle aree oggetto di occupazione temporanea, per cui restano a carico degli occupanti gli eventuali ulteriori oneri relativi alla maggiore produzione di rifiuti urbani esterni nelle adiacenze dei locali e/o aree occupati.</p> <p>8. Per le occupazioni temporanee giornaliere</p>	<p>temporanea di spazi ed aree pubbliche/Canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, ovvero in generale di altra analoga imposizione alternativa, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo, e l'obbligazione al pagamento sorge nel momento stesso in cui si realizza l'occupazione.</p> <p>6. Il tributo giornaliero di smaltimento non si applica nei casi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. occupazione di area pubblica per meno di due ore giornaliere;</li> <li>b. occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi familiari, anche se di durata superiore a quella indicata dalla lettera a);</li> <li>c. occupazione di area pubblica per soste fino a due ore effettuate da esercenti il commercio ambulante itinerante.</li> </ul> <p>7. La corresponsione del tributo giornaliero riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento/recupero dei rifiuti formatisi all'interno dei locali o sulle aree oggetto di occupazione temporanea, per cui restano a carico degli occupanti gli eventuali ulteriori oneri relativi alla maggiore produzione di rifiuti urbani esterni nelle adiacenze dei locali e/o aree occupati.</p> <p>8. Per le occupazioni temporanee giornaliere</p>
---	---

per le quali non si raggiunga singolarmente l'importo minimo di versamento di cui all'art. 13, comma 3, il calcolo del dovuto viene effettuato a consuntivo in base al numero delle occupazioni realizzate nell'anno. Per almeno n. 2 occupazioni giornaliere realizzate in un anno solare dal medesimo soggetto passivo per le quali non venga raggiunto complessivamente l'importo minimo di versamento, il tributo verrà corrisposto in modo forfetario in misura pari all'importo minimo di versamento stesso. L'obbligazione al pagamento sorge nel momento stesso in cui si realizza l'ultima occupazione dell'anno. L'ammontare del tributo così determinato viene riscosso in n. 1 rata avente la stessa scadenza prevista per la 1° rata di cui all'art. 13 comma 2.

9. Nelle more di approvazione della tariffa per l'anno di competenza, per il calcolo del dovuto si utilizzerà la tariffa dell'anno precedente, con possibilità di eventuale conguaglio se si rendesse necessario a seguito della sua deliberazione.

10. Ai fini della quantificazione e riscossione del tributo, chi si occupa del rilascio delle concessioni per l'occupazione, e comunque chi è addetto alla vigilanza, è obbligato a comunicare tempestivamente all'Ufficio Tributi tutte le concessioni, anche abusive, rilasciate/riscontrate.

per le quali non si raggiunga singolarmente l'importo minimo di versamento di cui all'art. 13, comma 3, il calcolo del dovuto viene effettuato a consuntivo in base al numero delle occupazioni realizzate nell'anno. Per almeno n. 2 occupazioni giornaliere realizzate in un anno solare dal medesimo soggetto passivo per le quali non venga raggiunto complessivamente l'importo minimo di versamento, il tributo verrà corrisposto in modo forfetario in misura pari all'importo minimo di versamento stesso. L'obbligazione al pagamento sorge nel momento stesso in cui si realizza l'ultima occupazione dell'anno. L'ammontare del tributo così determinato viene riscosso in n. 1 rata avente la stessa scadenza prevista per la 1° rata di cui all'art. 13 comma 2.

9. Nelle more di approvazione della tariffa per l'anno di competenza, per il calcolo del dovuto si utilizzerà la tariffa dell'anno precedente, con possibilità di eventuale conguaglio se si rendesse necessario a seguito della sua deliberazione.

10. Ai fini della quantificazione e riscossione del tributo, chi si occupa del rilascio delle concessioni per l'occupazione, e comunque chi è addetto alla vigilanza, è obbligato a comunicare tempestivamente all'Ufficio Tributi tutte le concessioni, anche abusive, rilasciate/riscontrate.

<p>11. Per specifiche occupazioni, per le quali venga deliberato il patrocinio da parte del Comune, nella medesima deliberazione è possibile disporre fino all'esenzione dal pagamento del tributo giornaliero. Si richiama il disposto dell'art. 9, comma 1.</p> <p>12. Per tutto quanto non previsto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al tributo annuale.</p>	<p>11. Per specifiche occupazioni, per le quali venga deliberato il patrocinio da parte del Comune, nella medesima deliberazione è possibile disporre fino all'esenzione dal pagamento del tributo giornaliero. Si richiama il disposto dell'art. 9, comma 1.</p> <p>12. Per tutto quanto non previsto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al tributo annuale.</p>
--	--

TESTO CON MODIFICHE	TESTO RIFORMULATO DEFINITIVO
<p>Art. 21. Disposizioni particolari per il primo anno di applicazione 2014 <b>e per anni specifici</b></p> <p>1. Per l'anno 2014:</p> <p>a) sono fatte salve le disposizioni di legge e le deliberazioni comunali specifiche;</p> <p>b) il termine del 31/3 di cui all'art. 8 del presente Regolamento è spostato al 30/9;</p> <p>c) le scadenze di cui all'art. 13, comma 2, sono spostate rispettivamente al 30/11 e al 28/2/2015;</p> <p>d) fino a che non saranno disponibili i modelli di dichiarazione di cui all'art. 14, e in generale per tutta la modulistica, si potranno utilizzare quelli già in uso per la TARES, in quanto compatibili, e ogni riferimento alla TARES si intenderà fatto alla TARI;</p>	<p>Art. 21. Disposizioni particolari per il primo anno di applicazione 2014 e per anni specifici</p> <p>1. Per l'anno 2014:</p> <p>a) sono fatte salve le disposizioni di legge e le deliberazioni comunali specifiche;</p> <p>b) il termine del 31/3 di cui all'art. 8 del presente Regolamento è spostato al 30/9;</p> <p>c) le scadenze di cui all'art. 13, comma 2, sono spostate rispettivamente al 30/11 e al 28/2/2015;</p> <p>d) fino a che non saranno disponibili i modelli di dichiarazione di cui all'art. 14, e in generale per tutta la modulistica, si potranno utilizzare quelli già in uso per la TARES, in quanto compatibili, e ogni riferimento alla TARES si intenderà fatto alla TARI;</p>

<p>e) in tema di Tributo giornaliero, i termini di cui all'art. 15, comma 4, del presente Regolamento, sono spostati al 30/11.</p> <p><b>2. Per l'anno 2021:</b></p> <p>a) <b>la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8-bis del presente Regolamento è presentata entro il 31 maggio 2021, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022, come previsto dall'art. 30, comma 5, del D.L. n. 41 del 22/3/2021 convertito nella L. n. 69 del 21/5/2021;</b></p> <p>b) <b>la scadenza di cui alla lettera a) comma 2 dell'art. 13 del presente Regolamento è il 31 luglio.</b></p>	<p>e) in tema di Tributo giornaliero, i termini di cui all'art. 15, comma 4, del presente Regolamento, sono spostati al 30/11.</p> <p>2. Per l'anno 2021:</p> <p>a) la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8-bis del presente Regolamento è presentata entro il 31 maggio 2021, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022, come previsto dall'art. 30, comma 5, del D.L. n. 41 del 22/3/2021 convertito nella L. n. 69 del 21/5/2021;</p> <p>b) la scadenza di cui alla lettera a) comma 2 dell'art. 13 del presente Regolamento è il 31 luglio.</p>
---	--